SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 153

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 2 luglio 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CIRCOLARI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

96A3934

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 2 luglio 1996, n. 343.

Proroga dei termini relativi ai procedimenti penali in fase di istruzione formale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Nel comma 3 dell'articolo 242 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come da ultimo modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 1995, n. 246, le parole: «alla data del 30 giugno 1996» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 30 giugno 1997».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 luglio 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 688):

Presentato dal sen. GUALTIERI ed altri il 10 giugno 1996.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, l'11 giugno 1996, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 2ª commissione e approvato il 19 giugno 1996.

Camera dei deputati (atto n. 1574):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 20 giugno 1996, con parere della commissione I.

Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 25 giugno 1996.

Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede legislativa, il 26 giugno 1996.

Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa, e approvato il 27 giugno 1996.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

— Il testo vigente dell'art. 242 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con D.Lgs. n. 271/1989, già modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 77/1990 e come ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 17 ottobre 1990, n. 293, dall'art. 1 del D.Lgs. 12 dicembre 1991, n. 400, dall'art. 1 del D.Lgs. 16 ottobre 1992, n. 411, dall'art. 1 del D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 563, dall'art. 1 della legge 22 dicembre 1994, n. 702, dall'art. 1 del D.L. 29 aprile 1995, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 e dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 242 *(Procedimenti in fase istruttoria che proseguono con le norme anteriormente vigenti).* — 1. La disposizione dell'art. 241 si osserva altresì:

a) nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del codice quando è stato compiuto un atto di istruzione del quale è previsto il deposito e il fatto è stato contestato all'imputato ovvero enunciato in un mandato o in un ordine rimasto senza effetto:

b) quando, prima dell'entrata in vigore del codice, è stato eseguito l'arresto in flagranza o il fermo;

c) nei procedimenti connessi a norma dell'art. 45 del codice abrogato per i quali le condizioni indicate nelle lettere *a)* e *b)* ricorrono anche relativamente a uno solo degli indiziati o imputati ovvero a una sola delle imputazioni, sempre che alla data di entrata in vigore del codice i procedimenti siano già riuniti.

2. Quando si procede con istruzione sommaria, *se entro il 31 dicembre 1990* non è stato ancora richiesto il decreto di citazione a giudizio o richiesta la sentenza di proscioglimento o non è stato disposto il giudizio direttissimo, il pubblico ministero entro i successivi trenta giorni trasmette il fascicolo con le sue conclusioni al giudice istruttore. Questo provvede agli adempimenti previsti dall'art. 372 del codice abrogato ed entro sessanta giorni dalla scadenza del termine ivi indicato pronuncia sentenza di proscioglimento od ordinanza di rinvio a giudizio.

3. Quando si procede con istruzione formale, se l'istruzione è ancora in corso alla data del 31 dicembre 1990 ovvero, quando si tratta dei reati indicati nell'art. 407, comma 2, lettera *a)*, del codice, *alla data del 30 giugno 1997*, il giudice istruttore entro cinque giorni deposita il fascicolo in cancelleria, dandone avviso al pubblico ministero a norma dell'art 369 del codice abrogato. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dall'art. 372 del codice abrogato, il giudice istruttore pronuncia sentenza di proscioglimento od ordinanza di rinvio a giudizio.

4. Nei procedimenti di competenza del pretore, *se alla data del 31 dicembre 1990* l'istruzione è ancora in corso, il pretore entro trenta giorni pronunzia sentenza di proscioglimento, decreto di citazione a giudizio o decreto penale di condanna ovvero dispone il giudizio direttissimo».

96G0374

DECRETO-LEGGE 1° luglio 1996, n. 344.

Interventi per le aree depresse e protette, per manifestazioni sportive internazionali, nonché modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre interventi per le aree depresse e protette e per manifestazioni sportive internazionali;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di modificare la legge 25 febbraio 1992, n. 210, relativamente alle modalità di erogazione degli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla contrazione di mutui

1. Al fine di consentire la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del territorio nazionale, in linea con i principi e nel rispetto dei criteri di intervento stabiliti dall'Unione europea ed in particolare per gli interventi tra quelli previsti dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, dall'articolo 9 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dal decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonché per gli interventi di cui all'articolo 1, commi 78 e 79, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti, con istituzioni finanziarie comunitarie e con istituti di credito, il cui ammortamento è a totale carico dello Stato.

2. Le somme derivanti dai mutui di cui al comma 1 sono iscritte, con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, in appositi capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, sulla base del riparto allo scopo effettuato dal CIPE. All'articolo 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, al comma 1 dopo le parole: «il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui» è aggiunta la parola «quindicennali,»; al comma 2 dopo le parole: «a decorrere dall'anno 2001» sono aggiunte le parole: «fino all'anno 2015,».

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 485 miliardi per l'anno 1997 e di lire 1745 miliardi annui a decorrere dal 1998 fino al 2012. Al relativo onere per gli anni 1997 e 1998 si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Giochi del Mediterraneo e mondiali di sci

1. Per la completa realizzazione degli interventi previsti dal decreto-legge 21 aprile 1995, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 235, le somme stanziate per l'anno 1995 e non impegnate al termine dell'esercizio medesimo sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nel corso del 1996.

Art. 3.

Investimenti infrastrutturali nel Mezzogiorno

1. Tutti i contratti e le convenzioni relativi agli interventi trasferiti ai sensi degli articoli 3 e 6 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, sono differiti, ancorché scaduti, fino al completamento delle attività progettuali e comunque non oltre le scadenze previste dall'Unione europea per quelli relativi a progetti che beneficiano di cofinanziamento comunitario.

2. Anche per consentire l'utilizzo del concorso finanziario dell'Unione europea, le risorse derivanti da revoche relative a progetti di cui al comma 1, disposte dai Ministeri competenti, affluiscono al Fondo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, per essere riassegnate ad appositi capitoli dei medesimi Ministeri.

Art. 4.

Fondi per le aree depresse

1. Al comma 5-*ter* dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, aggiunto dall'articolo 3 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Le somme iscritte in conto competenza e in conto residui sui pertinenti capitoli, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio finanziario, a partire dal 1995, sono mantenute in bilancio per essere versate in entrata e riassegnate nell'esercizio successivo, con decreto del Ministro del tesoro, al Fondo di cui al comma 5. Alle stesse si applicano le modalità e le procedure di ripartizione previste nel comma 5-*bis*».

2. Per assicurare il perseguimento degli obiettivi di risanamento delle condizioni delle aree di crisi di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, le disponibilità in conto residui del capitolo 7741 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 non impegnate in tale anno possono esserlo nel 1996.

3. In applicazione dell'articolo 1, terzo comma, della legge 8 agosto 1980, n. 480, e per le finalità di cui all'articolo 4, primo comma, della medesima legge, è autorizzato un conferimento di lire 60 miliardi ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 480 del 1980, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando la voce relativa al medesimo Ministero.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Aree protette

1. Il termine di cui all'articolo 35, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è differito al 31 dicembre 1996. Il Ministro dell'ambiente procede entro il 30 giugno 1997 all'istituzione del Parco nazionale della Val d'Agri e del Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo), a norma del comma 5 del medesimo articolo 35.

Art. 6.

Modifica e integrazione della legge 25 febbraio 1992, n. 210

1. L'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — *1.* L'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, determinato nella misura di cui alla tabella *B* allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1994, n. 111. L'indennizzo è cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito ed è rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 è integrato da una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato, ed ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 3. La predetta somma integrativa è cumulabile con l'indennità integrativa speciale o altra analoga indennità collegata alla variazione del costo della vita. Ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1, anche nel caso in cui l'indennizzo sia stato già concesso, è corrisposto, a domanda, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo previsto dalla presente legge, un assegno *una tantum* nella misura pari, per ciascun anno, al 30 per cento dell'indennizzo dovuto ai sensi del comma 1 e del primo periodo del presente comma, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria.

3. Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla presente legge sia derivata la morte, l'avente diritto può optare fra l'assegno reversibile di cui al comma 1 e un assegno *una tantum* di lire 150 milioni. Ai fini della presente legge, sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti a carico: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia.

4. Qualora la persona sia deceduta in età minore, l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.

5. I soggetti di cui all'articolo 1 sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, nonché dal pagamento della quota fissa per ricetta di cui al comma 16-*ter* del medesimo articolo 8 della citata legge n. 537 del 1993, introdotto dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, limitatamente alle prestazioni sanitarie necessarie per la diagnosi e la cura delle patologie previste dalla presente legge.

6. I benefici di cui alla presente legge spettano altresì al coniuge che risulti contagiato da uno dei soggetti di cui all'articolo 1, nonché al figlio contagiato durante la gestazione.

7. Ai soggetti danneggiati che contraggono più di una malattia ad ognuna delle quali sia conseguito un esito invalidante distinto è riconosciuto, in aggiunta ai benefici previsti dal presente articolo, un indennizzo aggiuntivo, stabilito dal Ministro della sanità con proprio decreto, in misura non superiore al 50 per cento di quello previsto ai commi 1 e 2».

2. In attesa di una nuova e più completa disciplina legislativa, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli anni 1995 e 1996.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, pari a lire 90 miliardi

per l'anno 1995 e a lire 91 miliardi per l'anno 1996, si provvede, quanto a lire 90 miliardi per l'anno 1995 e a lire 60,5 miliardi per l'anno 1996, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 2599 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1995 e corrispondente capitolo per l'esercizio 1996, e quanto a lire 30,5 miliardi per l'anno 1996 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

4. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è sostituito dal seguente:

«*1.* I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, presentano domanda al Ministro della sanità, tramite la USL territorialmente competente, entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post-trasfusionali o di dieci anni nei casi di infezioni da HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base della documentazione di cui ai commi 2 e 3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. La USL provvede all'istruttoria delle domande e all'acquisizione del giudizio di cui al successivo articolo 4, sulla base di direttive del Ministero della sanità».

5. Le domande già presentate al Ministero della sanità, per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto non è ancora iniziata l'istruttoria, sono trasmesse agli assessorati alla sanità delle regioni e delle province autonome, per l'ulteriore invio alle USL territorialmente competenti ai fini degli adempimenti previsti dal comma 4.

6. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo le parole: «Ministro della sanità» sono inserite le seguenti: «, tramite la USL territorialmente competente,».

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK

96G0366

DECRETO-LEGGE 1° luglio 1996, n. 345.

Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità delle segreterie comunali e provinciali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare la funzionalità delle segreterie comunali e provinciali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Ammissione in carriera dei segretari comunali

1. Il primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, è sostituito dal seguente:

«La nomina dei segretari comunali di qualifica iniziale è effettuata mediante pubblico concorso per esami, indetto nel gennaio di ciascun anno con decreto del Ministro dell'interno, per i posti di segretario comunale di classe 4ª vacanti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente».

2. Le commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al comma 1 sono costituite con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi del disposto dell'articolo 8, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. L'articolo 10 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è abrogato.

Art. 2.

Accesso alle segreterie comunali di classe 3ª

1. L'articolo 23-*bis* del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è abrogato. Alle segreterie comunali di classe 3ª si accede mediante concorso, per titoli, per singole sedi. I relativi bandi di concorso sono emanati, entro trenta giorni dalla data in cui si verifica la vacanza della sede, dai prefetti competenti per territorio, con proprio decreto da pubblicare nel Foglio annunzi legali della provincia.

2. Le graduatorie dei concorsi di cui al comma 1 conservano validità per il periodo di sei mesi dalla data di approvazione. Il decreto del prefetto che approva la graduatoria è pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia.

3. Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi a partecipare i segretari capi e i segretari comunali. I segretari comunali, per partecipare agli anzidetti concorsi, devono possedere l'anzianità nella qualifica da almeno due anni alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

4. L'assegnazione in qualità di titolari dei candidati dichiarati vincitori è disposta con decreto del prefetto.

5. I candidati dichiarati vincitori e assegnati alle sedi, sia che assumano servizio ovvero che rinuncino alla assegnazione, sono esclusi per la durata di due anni dalla partecipazione ad analoghi concorsi della classe 3ª.

6. Le commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al comma 1 sono composte in conformità all'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749. Il segretario comunale o provinciale chiamato a far parte delle commissioni è designato direttamente dal Ministero dell'interno.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 23-*bis* del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sono fatte salve limitatamente al concorso per la copertura delle sedi di segreteria di classe 3ª, bandito con decreto ministeriale 18 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 8 del 31 gennaio 1995.

8. L'articolo 31 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è abrogato.

Art. 3.

Accesso alle sedi di segreteria generale comunali e provinciali, di classe 1ª

1. Sono fatte salve le disposizioni dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, concernenti lo svolgimento delle procedure concorsuali, ivi comprese quelle attinenti alla composizione delle commissioni giudicatrici Il segretario comunale o provinciale chiamato a far parte delle commissioni è designato direttamente dal Ministero dell'interno.

2. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, è sostituito dal seguente:

«Art. 11 *(Concorsi per la nomina a segretario comunale generale di 1ª classe)*. — I posti di segretario comunale generale di 1ª classe sono conferiti, con decreto del Ministro dell'interno, a seguito di concorso per titoli da bandire per ciascuna sede vacante, al quale possono partecipare:

a) i segretari comunali di qualifica corrispondente a quella stabilita per la segreteria a concorso;

b) i segretari comunali della qualifica immediatamente inferiore, i quali abbiano almeno tre anni di permanenza ininterrotta nella qualifica stessa ed abbiano riportato, nell'ultimo triennio, per due anni il giudizio complessivo di "ottimo" e per l'altro anno almeno quello di "distinto";

c) i segretari provinciali di qualifica corrispondente a quella stabilita per la classe della segreteria a concorso;

d) i vice segretari generali comunali e provinciali con almeno sei anni di anzianità nella qualifica, che occupino nella pianta organica dell'ente il corrispondente posto, a seguito di apposito concorso, e prestino servizio in sedi di classe corrispondente a quella della segreteria messa a concorso. Tale personale deve essere, altresì, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 del presente decreto tranne quello dell'età e non deve aver riportato, nell'ultimo quinquennio, valutazioni negative da parte dei competenti organi di valutazione.

Al concorso di cui al primo comma non sono ammessi a partecipare i vice segretari che prestano servizio presso il comune o la provincia le cui segreterie sono messe a concorso.

I posti di segretario generale di 1ª classe dei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti sono conferiti, con decreto del Ministro dell'interno, a seguito di concorso per titoli, da bandire per ciascuna sede vacante, al quale possono partecipare:

a) i segretari comunali generali di 1ª classe che abbiano almeno tre anni di permanenza ininterrotta nella qualifica, con giudizi complessivi di "ottimo";

b) i segretari provinciali, nonché i vice segretari dei comuni aventi popolazione superiore a 250.000 abitanti ed i vice segretari delle province il cui capoluogo abbia una popolazione superiore a 250.000 abitanti. I segretari provinciali devono essere in possesso dei requisiti di cui alla lettera *a)* del presente comma. I vice segretari, per partecipare ai concorsi di cui al presente articolo, devono rivestire da almeno dodici anni tale qualifica e devono occupare nella pianta organica dell'ente il corrispondente posto, a seguito di apposito concorso. Tale personale deve svolgere servizio presso comuni o province diversi da quelli le cui segreterie sono messe a concorso e deve, inoltre, possedere i requisiti di cui all'articolo 1 del presente decreto, tranne quello dell'età.

I vice segretari per partecipare ai concorsi di cui al presente articolo non devono aver riportato nell'ultimo quinquennio valutazioni negative da parte dei competenti organi di valutazione.

L'articolo 21 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e gli articoli 3 e 12 della legge 17 febbraio 1968, n. 107, sono abrogati».

Art. 4.

Disposizioni concernenti le tasse di concorso e i diritti di segreteria

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è soppressa la tassa di ammissione ai concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale di segretario comunale, prevista dall'articolo 45 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni. Al pagamento dei compensi, delle indennità e delle spese per il funzionamen-

to delle commissioni, nonché di quelle organizzative concernenti i suddetti concorsi, si provvede con i proventi di spettanza dello Stato derivanti dalla riscossione dei diritti di segreteria dei comuni e delle province di cui all'articolo 42 della citata legge n. 604 del 1962, e successive modificazioni.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la tassa di ammissione ai concorsi a posti di segretario comunale e provinciale, con esclusione dei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale, prevista dall'articolo 45 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è elevata a lire cinquantamila. Le relative somme sono versate secondo le modalità stabilite ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

3. Le somme arretrate dovute fino al 31 dicembre 1993 ai segretari comunali titolari di segreteria convenzionata o consorziata, in relazione alla inclusione della indennità integrativa speciale nella base di calcolo della retribuzione mensile aggiunta di cui all'articolo 25, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, sono poste a carico dei fondi provenienti dai diritti di segreteria dei comuni e delle province di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, entro il limite massimo di lire 36 miliardi. Le somme sono rimborsate dal Ministero dell'interno agli enti interessati, previa presentazione, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di apposita, circostanziata richiesta dalla quale risultino gli importi pagati ed i soggetti beneficiari. Nel caso di richieste di rimborso da parte degli enti interessati di somme complessivamente superiori a quelle disponibili, il rimborso è ridotto proporzionalmente.

4. All'onere di L. 36.007.000.000 derivante dal presente articolo per l'anno 1995, si provvede a carico delle disponibilità iscritte, quanto a lire 36.000.000.000, al capitolo 1589 dello stato di previsione del Ministero dell'interno e, quanto a lire 7.000.000, al capitolo 4691 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

5. I versamenti trimestrali, di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, devono essere effettuati solo se di importo singolo superiore a lire cinquantamila. Negli altri casi i versamenti sono effettuati alla scadenza del trimestre in cui tale soglia minima è raggiunta ed in ogni caso a chiusura di ciascun esercizio finanziario. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), l'Unione delle province dell'Italia (UPI) e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM), sono stabiliti i criteri e le modalità relativi ai versamenti trimestrali, nonché la documentazione riguardante la liquidazione, la riscossione ed il versamento dei diritti, che gli enti interessati sono tenuti ad inoltrare al Ministero dell'interno, ed i termini di detto adempimento.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

96G0367

DECRETO-LEGGE 1° luglio 1996, n. 346.

Partecipazione italiana alla missione di pace in Bosnia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'accordo di pace sottoscritto fra i Presidenti della Serbia, della Bosnia-Erzegovina e della Croazia il giorno 15 dicembre 1995 a Parigi;

Vista la risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite n. 1031, con la quale la NATO è stata autorizzata ad intervenire nella Bosnia-Erzegovina per assicurare il rispetto degli accordi militari relativi al piano di pace;

Ritenuto che l'Italia debba impegnarsi concretamente e fattivamente nelle attività volte a ristabilire la pace nella regione e ad instaurare condizioni di convivenza nello spirito della Carta delle Nazioni Unite;

Considerato che la presenza italiana nell'area, nel contesto delle attività, decisa dall'ONU si deve attuare con l'invio di un contingente militare delle Forze armate.

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare la partecipazione italiana alle operazioni decise dall'ONU;

Tenuto conto delle comunicazioni fatte dal Governo alle Camere il 14 dicembre 1995;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della difesa e delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. È autorizzata la partecipazione italiana alle operazioni della NATO nella «ex» Jugoslavia, condotte in attuazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite n. 1031, per ristabilire condizioni di pace in Bosnia-Erzegovina.

2. Ai fini indicati nel comma 1, è inviato nella «ex» Jugoslavia, non oltre il 31 dicembre 1996, un contingente militare delle Forze armate.

Art. 2.

1. Al contingente militare partecipante alle operazioni nella «ex» Jugoslavia di cui all'articolo 1, è attribuito, in aggiunta allo stipendio o alla paga ed altri assegni a carattere fisso e continuativo e con decorrenza dalla data di entrata nei territori o nelle acque territoriali della «ex» Jugoslavia e fino alla data di uscita dai territori o dalle acque territoriali stesse, e comunque non oltre il 31 dicembre 1996, il trattamento di missione all'estero previsto dalle norme vigenti per la «ex» Jugoslavia con l'indennità di missione ridotta all'ottanta per cento.

2. Al personale militare, non inquadrato nel contingente di cui al comma 1, impiegato a qualsiasi titolo nei territori della «ex» Jugoslavia o nell'area balcanica per operazioni comunque connesse con la crisi jugoslava, è attribuito il trattamento di missione previsto dalle norme vigenti per i servizi isolati all'estero.

3. Al personale della missione di monitoraggio della Comunità europea ed al personale della missione di polizia civile dell'U.E.O. a Mostar, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è attribuito, in luogo del trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, il trattamento di missione all'estero di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive integrazioni e modificazioni, con l'indennità di missione ridotta all'ottanta per cento od intera a seconda dell'appartenenza o meno al contingente militare di cui al comma 1.

4. Al personale di cui ai commi 1, 2 e 3 viene attribuito il trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, ragguagliandosi il massimale assicurativo minimo al trattamento economico del grado di sergente maggiore o gradi corrispondenti.

5. Al personale militare di cui al presente articolo, qualora impossibilitato a prestare servizio perché in stato di prigionia o disperso, continua ad essere attribuito il trattamento economico ed assicurativo di cui ai precedenti commi, nonché lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazione di anzianità.

6. In caso di decesso del personale militare di cui al presente articolo per causa di servizio, connesso all'espletamento della missione nella «ex» Jugoslavia, si applica l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidità dello stesso personale per la medesima causa, si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Tali trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidità si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente.

7. Al personale militare di cui al presente articolo si applica il codice penale militare di pace.

8. Al personale militare, ai fini del rilascio del passaporto di servizio, non si applicano le norme di cui all'articolo 3, lettera *b)*, della legge 21 novembre 1967, n. 1185.

Art. 3.

1. Per le finalità del presente decreto-legge e nei limiti temporali di cui all'articolo 1, è autorizzata la cessione in uso di mezzi, nonché la cessione a titolo gratuito di materiali di consumo e di supporto logistico e di servizi che si rendessero necessari ai contingenti militari di Paesi appartenenti alla NATO e collegati.

2. La cessione di beni di consumo e servizi alle autorità locali operanti in Bosnia è consentita esclusivamente per finalità umanitarie.

Art. 4.

1. Per le finalità del presente decreto e nei limiti temporali di cui all'articolo 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, a ricorrere agli acquisti e lavori, da eseguirsi anche in economia, con le limitazioni previste nel comma 2.

2. La facoltà prevista all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939, di ricorrere ad acquisti e lavori, di vitale importanza ai fini del successo della operazione, da eseguirsi in economia e da contenersi nei limiti di assegnazione sui pertinenti capitoli di bilancio, concerne esclusivamente l'acquisizione di beni e servizi di cui ai numeri 6), 10), 12), 18) e 19) del predetto articolo.

Art. 5.

1. All'onere derivante dal presente decreto, valutato in lire 240 miliardi, si provvede con le entrate di cui al presente articolo.

2. L'aliquota dell'accisa sulla benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32) è aumentata da lire 1.003.480 a lire 1.022.280 per mille litri.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 hanno effetto fino al giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta delle amministrazioni interessate, con il quale si dichiara la conclusione della missione di cui all'articolo 1, e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 1996.

Art. 6.

1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREATTA, *Ministro della difesa*

VISCO, *Ministro delle finanze*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK

96G0368

DECRETO-LEGGE 1° luglio 1996, n. 347.

Differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali ed alla cooperazione allo sviluppo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere al differimento dei termini di vigenza ed al rifinanziamento di disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e di iniziative connesse con impegni internazionali;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti i programmi promossi dalle organizzazioni non governative nell'ambito della cooperazione allo sviluppo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DI IMPEGNI INTERNAZIONALI

Art. 1.

1. È prorogata fino al 30 giugno 1996 la partecipazione italiana alle operazioni di polizia doganale sul Danubio nei territori della Bulgaria, Romania e Ungheria e fino al 31 dicembre 1996 la permanenza in loco di quattro unità del Comando della Guardia di finanza per la chiusura delle operazioni stesse, ferma restando l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2 del decreto-legge 1° giugno 1993, n. 167, convertito dalla legge 30 luglio 1993, n. 261. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 7.500 milioni, oltre alla spesa di lire 500 milioni per l'anno 1996, per l'immediato rientro in Italia dei mezzi navali e dei materiali impiegati nello svolgimento della missione. Ove necessario, il comandante generale della Guardia di finanza è autorizzato, in deroga alle norme di contabilità di Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori, da eseguirsi anche in economia.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 8.000 milioni per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. La durata in carica della commissione per il contenzioso, istituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121, è prorogata fino al 31 dicembre 1996.

4. All'onere derivante dal comma 3, valutato in lire 690 milioni per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento delle attività di cooperazione nelle zone del confine nordorientale e nell'Adriatico, istituito dall'articolo 8 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, sono prorogate fino al 31 dicembre 1996.

2. Per consentire il funzionamento del Comitato interministeriale di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1996. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. Gli stanziamenti iscritti in bilancio nell'anno 1995 in applicazione delle leggi 26 febbraio 1992, n. 212, 30 settembre 1993, n. 388, 4 ottobre 1994, n. 579, 15 febbraio 1995, n. 51, nonché quelli iscritti al capitolo 1116 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, non impegnati al termine dell'esercizio finanziario 1995, possono esserlo nell'esercizio 1996.

2. Le somme iscritte in conto residui ai capitoli 4480, 4481, 4482, 4483 e 8225 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per il 1995, nonché quelle iscritte in conto residui nei capitoli 7015 e 7728 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, non impegnate nell'esercizio finanziario 1995, possono esserlo nell'esercizio 1996.

Art. 4.

1. Il comando ed il collocamento fuori ruolo del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso il personale docente della scuola, e del personale degli enti pubblici, anche territoriali, in servizio presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri alla data del 31 dicembre 1995, sono prorogati fino al 31 dicembre 1996.

2. I contratti stipulati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri ai sensi della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in atto alla data del 31 dicembre 1995, sono prorogati, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, fino al 31 dicembre 1996 ovvero, se più ravvicinata, fino alla data dell'eventuale immissione in ruolo del personale a contratto risultato vincitore del concorso per titoli bandito ai sensi del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e conformemente al disposto di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121. A tal fine il termine per bandire il concorso è fissato al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento che determina la pianta organica del personale.

Art. 5.

1. Per la partecipazione italiana alle missioni di monitoraggio nei territori della ex-Jugoslavia (Missione di monitoraggio delle Comunità europee - ECMM) fino al 31 dicembre 1996, è autorizzata la spesa valutata in lire 23.500 milioni nell'anno 1996, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

1. È autorizzata la spesa di lire 2.760 milioni per l'anno 1996, di cui lire 2.000 milioni quale contributo italiano all'organizzazione del Vertice mondiale sull'alimentazione, e lire 760 milioni per l'organizzazione del Forum Mediterraneo.

2. Con scambio di note la FAO e il Governo italiano istituiranno un Comitato misto incaricato di concordare e di predisporre il programma di attività per lo svolgimento del Vertice sull'alimentazione.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 2.760 milioni per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

1. Limitatamente ad un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il contingente degli impiegati a contratto, di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è integrato di duecento unità. Tale disponibilità, nell'ambito del contingente medesimo, è esclusivamente destinata ad essere ricoperta con personale avente specifiche professionalità nel campo informatico al fine di corrispondere alle necessità operative conseguenti agli adempimenti relativi all'attuazione del sistema di informazione previsto dall'accordo di Schengen di cui alla legge 30 settembre 1993, n. 388.

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in lire 7.700 milioni per l'anno 1996, in lire 11.840 milioni per l'anno 1997 e in lire 12.200 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

1. Il comma 10 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, non si applica al Ministero degli affari esteri.

Capo II

PROGRAMMI PROMOSSI DALLE ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE NELL'AMBITO DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Art. 9.

1. Le disposizioni degli articoli 31, 32 e 33 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, si applicano, nei limiti di contingenti stabiliti annualmente dal Comitato direzionale, anche relativamente al personale italiano che abbia stipulato un contratto di cooperazione con organizzazioni non governative per prestare la sua opera in programmi gestiti, finanziati o cofinanziati da organismi internazionali di cui l'Italia faccia parte, qualora detti organismi non si facciano carico del pagamento degli oneri previdenziali e assicurativi dei volontari italiani.

Art. 10.

1. Ai programmi promossi da organizzazioni non governative o ad esse affidati, approvati dal Comitato direzionale, prima del 31 dicembre 1993, si applicano le disposizioni e le procedure di rendicontazione vigenti alla data di approvazione e definite nelle apposite delibere del Comitato direzionale.

2. In relazione ai programmi di cui al comma 1, sono altresì ammissibili alla rendicontazione le spese che risultino effettuate prima del perfezionamento dell'*iter* amministrativo del programma cui si riferiscono, oppure in presenza di variazioni del piano finanziario, non preventivamente autorizzate, ovvero spese effettuate con spostamento di fondi da altri capitoli operato senza la previa autorizzazione, e, ove la spesa riguardi costruzioni e attrezzature, in mancanza di una previa valutazione di congruità, tali spese possono essere riconosciute a condizione che gli obiettivi previsti per il periodo cui il rendiconto si riferisce risultino comunque raggiunti, le relative attività realizzate siano funzionali ai predetti obiettivi e il loro costo complessivo sia congruo.

3. I contributi e i finanziamenti alle organizzazioni non governative idonee sono erogati in una o più rate anticipate. In caso di rateizzazione, l'erogazione delle rate successive alla prima è subordinata al riconoscimento delle spese presentate alla rendicontazione, relative alle rate precedenti, spese che sono ammesse o respinte entro sessanta giorni dalla presentazione. Decorso tale termine, in attesa del completamento dell'analisi del rendiconto, l'Amministrazione può procedere comunque all'erogazione relativa alla parte rendicontata. L'organizzazione non governativa è tenuta alla restituzione proporzionale delle spese eventualmente non ammesse alla rendicontazione, restituzione che è detratta da altre eventuali erogazioni dovute alla medesima organizzazione non governativa, anche relative a differenti iniziative.

4. Possono essere ammessi a finanziamenti parziali anche i programmi di organizzazioni non governative italiane cofinanziati dall'Unione europea.

Art. 11.

1. Nel caso di calamità naturali o attribuibili all'uomo, avvenute o imminenti, su richiesta delle comunità colpite o a seguito di appello internazionale, il Ministro degli affari esteri, o un suo delegato, su richiesta del direttore generale, autorizza con apposita procedura d'urgenza il programma d'intervento volto ad alleviare gli effetti della crisi e ne stabilisce la durata. Dell'intervento viene data immediata comunicazione al Parlamento. Il direttore generale delibera quindi l'intervento, precisandone tipologia e modalità, ed indicando i risultati attesi, i destinatari e le risorse impiegate.

2. Il Ministro degli affari esteri o un suo delegato, autorizza, con apposita procedura d'urgenza, il pagamento, a valere sulle disposizioni accreditate al Ministero degli affari esteri dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, ad enti italiani o stranieri, ivi comprese le organizzazioni non governative ed altri enti umanitari senza finalità di lucro delle spese per l'attuazione degli interventi nelle repubbliche sorte nei territori della ex-Jugoslavia di cui al decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 465.

Art. 12.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

96G0369

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 27 giugno 1996.

Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali del giorno 22 giugno 1996 sul territorio delle province di Udine e Pordenone. (Ordinanza n. 2451).

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con esclusione del potere di ordinanza di cui all'art. 5 della medesima legge;

Visto l'art. 9 della legge della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 31 dicembre 1986, n. 64, concernente «l'organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile»;

Visto il decreto dell'assessore regionale alla protezione civile d'intesa con il presidente della giunta regionale n. 258/DRPC/1996 del 20 giugno 1996 con il quale è dichiarato lo stato d'emergenza sul territorio regionale a decorrere dal 19 giugno 1996;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 giugno 1996 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle province di Udine e Pordenone colpiti dalle avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali del giorno 22 giugno 1996;

Considerato che gli eventi alluvionali abbattutisi sul territorio della provincia di Udine e Pordenone il giorno 22 giugno 1996 hanno assunto i connotati di una catastrofe naturale di grandissima entità;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione immediata degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati al soddisfacimento delle esigenze della popolazione, alla tutela della salute ed igiene pubblica, al recupero delle condizioni di agibilità e funzionalità delle infrastrutture pubbliche e private nonché alla salvaguardia della incolumità pubblica e privata;

Considerato che la regione Friuli-Venezia Giulia a fronte di tale evento e gia intervenuta con un finanziamento straordinario di lire 6 miliardi;

Sentita la regione Friuli-Venezia Giulia;

Dispone:

Art. 1.

1. La regione Friuli-Venezia Giulia provvede agli interventi di emergenza urgenti ed indifferibili finalizzati al soccorso delle popolazioni residenti nella provincia di Udine comuni di: Amaro, Latisana, Forni Avoltri, Rigolato, Ligosullo, Treppo Carnico, Dogna, Chiusaforte, Pontebba, Preone, Reana del Rojale, Moruzzo, Pagnacco, Martignacco, Ronchis, Terzo d'Aquileia, Fiumicello, Malborghetto-Valbruna, Moggio Udinese, Montenars, Maiano, Fagagna, Tavagnacco, Tricesimo, Udine, Tolmezzo, Tarvisio, Arta Terme, Verzegnis, Resiutta, Resia, Cavazzo Carnico, Venzone, Trasaghis, Osoppo, Forgaria nel Friuli, Enemonzo, Forni di Sotto, Lauco, Pasian di Prato, Paularo, Socchieve, Villa Santina, Zuglio, Paluzza, Sutrio, Cercivento, e nella provincia di Pordenone comuni di: Claut, Vito d'Asio, Pinzano al Tagliamento — danneggiati dagli eventi alluvionali che si sono verificati nel giorno 22 giugno 1996 — ed alle attività di assistenza, comprese quelle di accoglienza e refezione, nonché agli interventi necessari alla salvaguardia della incolumità pubblica e privata finalizzati al ripristino dello stato dei luoghi, ove possibile, eliminando situazioni di pericolo preesistenti, e delle condizioni socio economiche ed ambientali essenziali per l'avvio delle normali condizioni di vita delle popolazioni.

2. Restano escluse dalle competenze della regione quelle assegnate ai prefetti di Udine e Pordenone ai sensi del successivo art. 10.

3. Per l'espletamento dell'attività tecnico-amministrativa connessa all'attuazione degli interventi la regione si avvale degli uffici competenti.

Art. 2.

1. La regione, sulla base del censimento dei danni effettuato dai competenti uffici e della valutazione economica presuntiva della loro entità, predispone - entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - un piano di interventi infrastrutturali d'emergenza e di prima sistemazione idrogeologica, compresa, in deroga alle norme vigenti, la rimozione dei tronchi d'albero e della vegetazione giacenti nell'alveo dei fiumi, sentita l'autorità di bacino, per le finalità di cui all'art. 1, avvalendosi dei fondi assegnati con la presente ordinanza e delle risorse finanziarie messe a disposizione dalla regione e dagli enti locali competenti. Nel piano sono individuati gli enti attuatori dei singoli interventi.

2. Il piano tiene conto degli interventi d'emergenza sia attivati o da attivare, a cura delle amministrazioni competenti a seguito del verificarsi degli eventi di cui all'art. 1.

3. Il piano comprende, altresì, l'avvio di attività progettuali di prevenzione finalizzate al riassetto dell'area.

4. I progetti del piano di cui al comma 1 comprendono anche le opere necessarie a prevenire il ripetersi di rischi e danni per le popolazioni e le infrastrutture in concomitanza di eventi analoghi a quelli verificatisi.

5. Il piano deve, preliminarmente alla sua attuazione, essere sottoposto alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile.

6. In conseguenza di ulteriori accertamenti il piano può essere rimodulato applicandosi quanto disposto dal precedente comma.

Art. 3.

1. Gli interventi di cui all'articolo precedente sono dichiarati urgenti ed indifferibili e per la realizzazione di quelli di cui al comma 1 è assegnato un contributo straordinario di lire 14,5 miliardi per l'anno 1996 in aggiunta a quelli già deliberati dalla regione Friuli-Venezia Giulia finalizzato al ripristino della situazione di normalità.

2. L'onere di cui sopra grava sul capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1996.

Art. 4.

1. La regione e gli enti attuatori, per la redazione dei progetti di cui all'art. 2 comma 1, possono affidare anche a liberi professionisti specifici incarichi avvalendosi, ove occorra, delle deroghe di cui al successivo art. 7.

2. Per l'approvazione dei progetti il presidente della regione e gli enti attuatori, ove ricorrano condizioni d'urgenza, possono avvalersi della facoltà di indire una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e, ove necessario, in deroga ai termini di cui all'art. 1, comma 59, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e avvalendosi dei poteri ivi previsti. Alla conferenza sono invitati tutti i soggetti abilitati ad esprimere pareri, nulla osta e visti sul progetto affinché, una volta che lo stesso sia approvato, i lavori possano essere immediatamente appaltabili.

3. L'approvazione di cui al comma 2 ha effetto di variante agli strumenti urbanistici.

4. Le approvazioni, i pareri, i visti e nulla-osta sui progetti relativi agli interventi previsti nel piano, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro dieci giorni dalla richiesta, e qualora entro tale termine non siano resi si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.

Art. 5.

1. I prefetti possono autorizzare, in deroga alle vigenti disposizioni, gli automezzi che trasportano i materiali, le attrezzature ed i macchinari, destinati ai cantieri aperti per la realizzazione delle opere di cui alla presente ordinanza, a circolare sulle strade ed autostrade anche nelle ore e nei giorni in cui detto trasporto è normalmente interdetto dalle vigenti disposizioni.

Art. 6.

1. Le opere di cui all'art. 2, comma 1, possono essere affidate a trattativa privata, invitando un numero di ditte, aventi i requisiti di legge, non inferiori a cinque salve altre più celeri forme di affidamento in caso di estrema ed eccezionale urgenza.

2. La consegna dei lavori avviene entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e le opere sono completate entro i successivi nove mesi.

Art. 7.

1. Per l'affidamento della progettazione e dei lavori previsti nel piano la regione e gli enti attuatori possono operare in deroga alle seguenti norme:

«regio decreto 18 novembre 1923, n. 2240, e successive modificazioni ed integrazioni, titolo I, articoli 3, 5, 6 secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20»;

«legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, titolo VI articolo 331», «regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni, titolo II, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 119»;

«legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 1 e 4»;

«decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, artt. 3, 4, 6 e 8»;

«legge 8 giugno 1990, n. 142, articoli 32 e 35»;

«decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, articoli 9, 12, 13 e 14»;

«decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 6, 7 e 9»;

«decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, articoli 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 26, 27»;

«legge 11 febbraio 1994, n. 109, articoli 6, 8, 9, 10, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, terzo comma, 32, 34 con le modifiche introdotte dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216».

Art. 8.

1. Per gli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite ogni forma di prima assistenza è assegnato un immediato contributo fino ad un massimo di lire 20 milioni per ciascun nucleo familiare, tenuto conto del danno subito ai beni immobili e mobili con priorità per i nuclei residenti all'atto del verificarsi dell'evento negli immobili distrutti o inagibili.

2. Per l'autonoma sistemazione di ogni nucleo familiare evacuato dall'alloggio distrutto o dichiarato inagibile dal sindaco, è assegnato un contributo mensile fino ad un massimo di L. 600.000.

3. All'assegnazione dei contributi di cui ai commi precedenti provvede la regione avvalendosi dei sindaci dei comuni in cui risiedono i nuclei familiari interessati.

4. Il contributo di cui al comma 1 costituisce anticipazione su future provvidenze a qualunque titolo previste a favore di privati.

5. I contributi di cui ai commi 1 e 2 devono essere erogati entro sette giorni dall'avvenuta disponibilità dei fondi da parte dei sindaci.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è assegnata alla regione un contributo straordinario di lire un miliardo a carico del capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'anno 1996.

Art. 9.

1. Per favorire l'immediata ripresa delle attività produttive nei territori di cui all'art. 1 della presente ordinanza è assegnata alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo straordinario di lire 1,5, in aggiunta a quelli già deliberati dalla stessa regione finalizzato al ripristino della situazione di normalità.

2. L'onere di cui sopra sarà posto a carico delle disponibilità esistenti sul capitolo 7615, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'anno 1996.

Art. 10.

1. Per gli interventi necessari ad assicurare i primi soccorsi nonché per il rimborso degli oneri sostenuti dalle organizzazioni di volontariato è assegnata complessivamente la somma di lire cinquecento milioni ai prefetti di Udine e Pordenone.

2. All'onere di cui al comma precedente si provvede a carico del capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1996.

3. I prefetti di Udine e di Pordenone sono tenuti alla rendicontazione delle spese e all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13, della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

Art. 11.

1. La regione, con propria relazione trimestrale ed ogni qual volta richiesto o necessario riferisce al Dipartimento della protezione civile sullo stato degli interventi realizzati.

Art. 12.

1. Le norme e le deroghe di cui alla presente ordinanza si applicano in quanto compatibili anche agli interventi infrastrutturali d'emergenza finanziati allo stesso titolo con fondi propri della regione Friuli-Venezia Giulia.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 1996

Il Ministro: NAPOLITANO

96A4130

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 8 maggio 1996, n. 348.

Regolamento recante attuazione delle disposizioni previste dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 235, relativo all'espletamento del concorso per l'idoneità a partecipare ai concorsi per titoli per singole sedi di segreteria generale di 2ª classe.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 235 che demanda ad apposito decreto del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, la disciplina dei criteri e delle modalità per l'espletamento del concorso per l'idoneità a partecipare ai concorsi per titoli per singole sedi di segreteria generale di 2ª classe;

Ritenuto, pertanto, di dover emanare, ai sensi del citato art. 3, comma 2, del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 235, nel rispetto dei principi in esso sanciti, apposite disposizioni per l'espletamento del surrichiamato concorso;

Visto l'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;

Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere n. 3098/95 del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale dell'11 aprile 1996;

Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 aprile 1996;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Bando di concorso

1. Il concorso è indetto entro il mese di giugno di ogni anno, con decreto del Ministro dell'interno da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - Concorsi ed esami.

2. Il bando di concorso deve contenere il termine e le modalità di presentazione delle domande nonché l'avviso per la determinazione del diario e la sede delle prove scritte e orali. Deve indicare le materie oggetto delle prove stesse, la valutazione minima richiesta per l'ammissione alle prove orali, i requisiti soggettivi generali e particolari richiesti per l'ammissione al concorso e i criteri per l'attribuzione dei punteggi complessivi.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

1. Sono ammessi a partecipare al concorso:

a) i segretari comunali con almeno sei anni di servizio che abbiano riportato, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di ottimo e per gli altri due anni almeno quello di distinto;

b) i vicesegretari comunali e provinciali con almeno sei anni di anzianità nella qualifica dirigenziale, che nella pianta organica dell'ente locale occupino il corrispondente posto a seguito di apposito concorso e che non abbiano riportato nell'ultimo quinquennio valutazioni negative da parte dei competenti organi di valutazione.

2. Il personale di cui al comma 1 del presente articolo deve essere in possesso di uno dei diplomi di laurea di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, o diplomi equipollenti.

3. I vice segretari sono tenuti a produrre:

a) un attestato di servizio dell'amministrazione locale di appartenenza dal quale risulti l'attuale posizione di ruolo e la data di decorrenza dalla nomina al posto con la qualifica di vicesegretario nonché eventuali interruzioni della carriera durante tale periodo;

b) copia autenticata della delibera comunale di nomina al posto di vicesegretario a seguito di concorso;

c) copia autenticata dello statuto e del regolamento organico dell'ente nella parte in cui prevedono la figura del vicesegretario e il relativo posto in organico;

d) un attestato dell'amministrazione locale di appartenenza dal quale risulti che il servizio prestato negli ultimi cinque anni non ha dato luogo a valutazioni negative.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

1. Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice conformemente al modello allegato al bando, devono essere indirizzate e presentate direttamente o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'Amministrazione civile entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del bando stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

2. La data di spedizione delle domande è stabilita e comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.

3. Il bando di concorso determina le modalità e i termini di presentazione o di spedizione dei documenti attestanti il possesso dei requisiti per l'ammissione prescritti dall'art. 2 del presente regolamento.

4. Le domande di partecipazione devono essere corredate dalla quietanza originale attestante il versamento della tassa di concorso di L. 50.000 da effettuarsi a mezzo bollettino di c/c postale n. 10502011, così intestato: «Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo, tassa di concorso segretari comunali», con espressa indicazione, quale causale del versamento, della seguente dicitura: «Tassa di ammissione al concorso per l'idoneità a partecipare a concorsi per singole sedi di segreteria generale di seconda classe».

Art. 4.

Prove scritte e orali

1. Gli esami si articolano in due prove scritte e in una prova orale, sulle seguenti materie:

a) diritto amministrativo, con particolare riferimento all'attività degli enti locali:

1) organi comunali e provinciali (elezione, funzionamento e competenze);

2) regime dei controlli sugli atti e sugli organi;

3) servizi pubblici locali e aziende speciali e servizi di competenza statale;

4) forme associative e di cooperazione fra enti locali;

5) pianificazione urbanistica e gestione del territorio;

6) disciplina dei lavori pubblici e delle procedure di gara e attività contrattuale;

7) stato giuridico ed economico dei dirigenti e del restante personale;

b) diritto costituzionale, con particolare riferimento all'ordinamento regionale e degli enti locali;

c) diritto tributario, con particolare riferimento al sistema tributario degli enti locali;

d) elementi di diritto civile;

e) elementi di diritto penale;

f) ragioneria applicata agli enti locali;

g) ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.

2. Le prove scritte consistono nella soluzione in tempo predeterminato di una serie di quesiti a risposte sintetiche e a contenuto teorico-pratico vertenti nelle materie indicate al comma 1.

3. Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano ottenuto nel complesso delle prove scritte una media di almeno ventuno trentesimi, purché in ciascuna delle due prove abbiano riportato un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi.

4. La prova orale consiste in un colloquio. Essa si intende superata qualora il candidato riporti un punteggio non inferiore a ventuno trentesimi.

5. Lo svolgimento delle prove scritte e orali è disciplinato dalle norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

6. La procedura concorsuale si concluderà entro sei mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione.

Art. 5.

Attribuzione dei punteggi complessivi e dichiarazione di idoneità

1. A seguito di superamento delle prove scritte e orali e sulla base della somma dei punti conseguiti dai candidati, rispettivamente, nella media delle due prove scritte e nella prova orale, la commissione esaminatrice attribuisce il punteggio complessivo e forma l'elenco degli idonei.

2. L'elenco definitivo dei candidati risultati idonei è approvato dal Ministro dell'interno, con proprio decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

3. Con lo stesso decreto di cui al comma 2 del presente articolo il Ministro dell'interno dichiara che i candidati in elenco hanno conseguito l'idoneità per la partecipazione ai concorsi per titoli per singole sedi di segreteria generale di seconda classe.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Ministro dell'interno ed è composta, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, da un consigliere di Stato o magistrato ordinario, amministrativo o contabile o avvocato dello Stato con qualifica equiparata o da un dirigente generale, con funzioni di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del concorso; le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

2. Il compenso da corrispondere al presidente, ai componenti e al segretario della commissione esaminatrice è determinato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995 e successive modificazioni.

3. Le spese per la corresponsione dei compensi e dei rimborsi ai componenti della commissione e per lo svolgimento della procedura concorsuale gravano sul capitolo n. 1550 dello stato di previsione della spesa del bilancio del Ministero dell'interno.

Art. 7.

Pubblicità aggiuntiva

1. Il presente regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale di legislazione del Ministero dell'interno. Le stesse forme e modalità sono utilizzate per le successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 8 maggio 1996

Il Ministro: CORONAS

Visto, *il Guardasigilli* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1996
Registro n. 2 Interno, foglio n. 135

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art 3, comma 2, del D.L. 29 aprile 1996, n 235, è il seguente.

«2. Con apposito decreto del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati criteri e modalità per l'espletamento del concorso per l'idoneità, nel rispetto dei seguenti principi

a) al concorso per esami per il conseguimento dell'idoneità possono partecipare i segretari comunali con almeno sei anni di servizio che abbiano riportato, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di ottimo e per gli altri due anni almeno quello di distinto, nonché i vice segretari con almeno sei anni di anzianità nella qualifica dirigenziale che occupino nella pianta organica dell'ente il corrispondente posto, a seguito di apposito concorso;

b) i vice segretari per poter partecipare al concorso di cui al comma 1 non devono aver riportato nell'ultimo quinquennio valutazioni negative da parte dei competenti organi di valutazione;

c) per la partecipazione al concorso di idoneità è richiesto il possesso di uno dei diplomi di laurea di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, o diplomi equipollenti;

d) il concorso per il conseguimento dell'idoneità è per esami».

— Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (soppressa).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

— Il testo dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, è il seguente:

«Art. 2 (*Pubblico impiego*). — 1. Il Governo della Repubblica è delegato a emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi, diretti al contenimento, alla razionalizzazione e al controllo della spesa per il settore del pubblico impiego, al miglioramento dell'efficienza e della produttività, nonché alla sua riorganizzazione; a tal fine è autorizzato a:

a) prevedere, con uno o più decreti, salvi i limiti collegati al perseguimento degli interessi generali cui l'organizzazione e l'azione delle pubbliche amministrazioni sono indirizzate, che i rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti di cui agli articoli 1, primo comma, e 26, primo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, siano ricondotti sotto la disciplina del diritto civile e siano regolati mediante contratti individuali e collettivi; prevedere una disciplina transitoria idonea ad assicurare la graduale sostituzione del regime attualmente in vigore nel settore pubblico con quello stabilito in base al presente articolo; prevedere nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini dell'organizzazione del lavoro nella amministrazione;

b) prevedere criteri di rappresentatività ai fini dei diritti sindacali e della contrattazione compatibili con le norme costituzionali; prevedere strumenti per la rappresentanza negoziale della parte pubblica, autonoma ed obbligatoria, mediante un apposito organismo tecnico, dotato di personalità giuridica, sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed operante in conformità alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri; stabilire che l'ipotesi di contratto collettivo, corredata dai necessari documenti indicativi degli oneri finanziari, sia trasmessa dall'organismo tecnico, ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione, al Governo che dovrà pronunciarsi in senso positivo o negativo entro un termine non superiore a quindici giorni, decorso il quale l'autorizzazione si intende rilasciata; prevedere che la legittimità e la compatibilità economica dell'autorizzazione governativa siano sottoposte al controllo della Corte dei conti, che dovrà pronunciarsi entro un termine certo, decorso il quale il controllo si intende effettuato senza rilievi.

c) prevedere l'affidamento delle controversie di lavoro riguardanti i pubblici dipendenti, cui si applica la disciplina di cui al presente articolo, escluse le controversie riguardanti il personale di cui alla lettera *e)* e le materie di cui ai numeri da 1) a 7) della presente lettera, alla giurisdizione del giudice ordinario secondo le disposizioni che regolano il processo del lavoro, a partire dal terzo anno successivo alla emanazione del decreto legislativo e comunque non prima del compimento della fase transitoria di cui alla lettera *a)*; la procedibilità del ricorso giurisdizionale resta subordinata all'esperimento di un tentativo di conciliazione, che, in caso di esito positivo, si definisce mediante verbale costituente titolo esecutivo. Sono regolate con legge, ovvero, sulla base della legge o nell'ambito dei principi dalla stessa posti, con atti normativi o amministrativi, le seguenti materie:

1) le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento di procedure amministrative;

2) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi;

3) i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;

4) i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;

5) i ruoli e le dotazioni organiche nonché la loro consistenza complessiva. Le dotazioni complessive di ciascuna qualifica sono definite previa informazione alle organizzazioni sindacali interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

6) la garanzia della libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca;

7) la disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra l'impiego pubblico ed altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici,

d) prevedere che le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici di cui alla lettera *a)* garantiscano ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuali e comunque trattamenti non inferiori a quelli prescritti dai contratti collettivi;

e) mantenere la normativa vigente, prevista dai rispettivi ordinamenti, per quanto attiene ai magistrati ordinari e amministrativi, agli avvocati e procuratori dello Stato, al personale militare e delle forze di polizia, ai dirigenti generali ed equiparati, al personale delle carriere diplomatica e prefettizia;

f) prevedere la definizione di criteri di unicità di ruolo dirigenziale, fatti salvi i distinti ruoli delle carriere diplomatica e prefettizia e le relative modalità di accesso; prevedere criteri generali per la nomina dei dirigenti di più elevato livello, con la garanzia di specifiche obiettive capacità professionali; prevedere una disciplina uniforme per i procedimenti di accesso alle qualifiche dirigenziali di primo livello anche mediante norme di riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione, anche in relazione alla funzione di accesso, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, prevedendo figure di vertice con distinte responsabilità didattico-scientifiche e gestionali-organizzative;

g) prevedere:

1) la separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa; l'affidamento ai dirigenti — nell'ambito delle scelte di programma degli obiettivi e delle direttive fissate dal titolare dell'organo — di autonomi poteri di direzione, di vigilanza e di controllo, in particolare la gestione di risorse finanziarie attraverso l'adozione di idonee tecniche di bilancio, la gestione delle risorse umane e la gestione di risorse strumentali; ciò al fine di assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'attività degli uffici dipendenti;

2) la verifica dei risultati mediante appositi nuclei di valutazione composti da dirigenti generali e da esperti, ovvero attraverso convenzioni con organismi pubblici o privati particolarmente qualificati nel controllo di gestione;

3) la mobilità, anche temporanea, dei dirigenti nonché la rimozione dalle funzioni e il collocamento a disposizione in caso di mancato conseguimento degli obiettivi prestabiliti della gestione;

4) i tempi e i modi per l'individuazione, in ogni pubblica amministrazione, degli organi e degli uffici dirigenziali in relazione alla rilevanza e complessità delle funzioni e della quantità delle risorse umane, finanziarie, strumentali assegnate, tale individuazione dovrà comportare anche eventuali accorpamenti degli uffici esistenti, dovranno essere previsti i criteri per l'impiego e la graduale riduzione del numero dei dirigenti in servizio che risultino in eccesso rispetto agli uffici individuati ai sensi della presente norma;

5) una apposita, separata area di contrattazione per il personale dirigenziale non compreso nella lettera *e)*, cui partecipano le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e le organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale, assicurando un adeguato riconoscimento delle specifiche tipologie professionali; la definizione delle qualifiche dirigenziali e delle relative attribuzioni, l'istituzione di un'area di contrattazione per la dirigenza medica, stabilendo che la relativa delegazione sindacale sia composta da rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale medico maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

h) prevedere procedure di contenimento e controllo della spesa globale per i dipendenti pubblici, entro limiti massimi globali, per ciascun comparto e per ciascuna amministrazione o ente; prevedere, nel bilancio dello Stato e nei bilanci delle altre amministrazioni ed enti, l'evidenziazione della spesa complessiva per il personale, a preventivo e a consuntivo; prevedere la revisione dei controlli amministrativi dello Stato sulle regioni, concentrandoli sugli atti fondamentali della gestione ed assicurando l'audizione dei rappresentanti dell'ente controllato, adeguando altresì la composizione degli organi di controllo anche al fine di garantire l'uniformità dei criteri di esercizio del controllo stesso.

i) prevedere che nei limiti di cui alla lettera *h)* la contrattazione sia nazionale e decentrata;

l) definire procedure e sistemi di controllo sul conseguimento degli obiettivi stabiliti per le azioni amministrative, nonché sul contenimento dei costi contrattuali entro i limiti predeterminati dal Governo e dalla normativa di bilancio, prevedendo negli accordi contrattuali dei pubblici dipendenti la possibilità di prorogare l'efficacia temporale del contratto, ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa; a tali fini, prevedere che il Nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, operi, su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni sindacali, nell'ambito dell'attuale dotazione finanziaria dell'ente, con compiti sostitutivi di quelli affidatigli dal citato art 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, di controllo e certificazione dei costi del lavoro pubblico sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di statistica; per il più efficace perseguimento di tali obiettivi, realizzare l'integrazione funzionale del Dipartimento della funzione pubblica con la Ragioneria generale dello Stato;

m) prevedere, nelle ipotesi in cui per effetto di decisioni giurisdizionali l'entità globale della spesa per il pubblico impiego ecceda i limiti prestabiliti dal Governo, che il Ministro del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro del tesoro presentino, in merito, entro trenta giorni dalla pubblicazione delle sentenze esecutive, una relazione al Parlamento impegnando Governo e Parlamento a definire con procedura d'urgenza una nuova disciplina legislativa idonea a ripristinare i limiti della spesa globale;

n) prevedere che, con riferimento al settore pubblico, in deroga all'art. 2103 del codice civile, l'esercizio temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva delle stesse, che sia consentita la temporanea assegnazione con provvedimento motivato del dirigente alle mansioni superiori per un periodo non eccedente tre mesi o per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto esclusivamente con il riconoscimento del diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e che comunque non costituisce assegnazione alle mansioni superiori l'attribuzione di alcuni soltanto dei compiti propri delle mansioni stesse, definendo altresì criteri, procedure e modalità di detta assegnazione;

o) procedere alla abrogazione delle disposizioni che prevedono automatismi che influenzano il trattamento economico fondamentale ed accessorio, e di quelle che prevedono trattamenti economici accessori, settoriali, comunque denominati, a favore di pubblici dipendenti sostituendole contemporaneamente con corrispondenti disposizioni di accordi contrattuali anche al fine di collegare direttamente tali trattamenti alla produttività individuale e a quella collettiva ancorché non generalizzata ma correlata all'apporto partecipativo, raggiunte nel periodo, per la determinazione delle quali devono essere introdotti sistemi di valutazione e misurazione, ovvero allo svolgimento effettivo di attività particolarmente disagiate ovvero obiettivamente pericolose per l'incolumità personale o dannose per la salute; prevedere che siano comunque fatti salvi i trattamenti economici fondamentali ed accessori in godimento aventi natura retributiva ordinaria o corrisposti con carattere di generalità per ciascuna amministrazione o ente; prevedere il principio della responsabilità personale dei dirigenti in caso di attribuzione impropria dei trattamenti economici accessori;

p) prevedere che qualunque tipo di incarico a dipendenti della pubblica amministrazione possa essere conferito in casi rigorosamente predeterminati; in ogni caso, prevedere che l'amministrazione, ente, società o persona fisica che hanno conferito al personale dipendente da una pubblica amministrazione incarichi previsti dall'art. 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, entro sei mesi dall'emanzione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, siano tenuti a comunicare alle amministrazioni di appartenenza del personale medesimo gli emolumenti corrisposti in relazione ai predetti incarichi, allo scopo di favorire la completa attuazione dell'anagrafe delle prestazioni prevista dallo stesso art. 24,

q) al fine del contenimento e della razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico, prevedere l'abrogazione delle disposizioni che regolano la gestione e la fruizione di dette prerogative, stabilendo che contemporaneamente l'intera materia venga disciplinata nell'ambito della contrattazione collettiva, determinando i limiti massimi delle aspettative e dei permessi sindacali in un apposito accordo stipulato tra il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, da recepire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previa deliberazione del Consiglio dei Ministri; tali limiti massimi dovranno essere determinati tenendo conto della diversa dimensione e articolazione organizzativa delle amministrazioni, della consistenza numerica del personale nel suo complesso e del personale sindacalizzato, prevedendo il divieto di cumulare i permessi sindacali giornalieri; prevedere che alla ripartizione delle aspettative sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo provveda, in relazione alla rappresentatività delle medesime accertata ai sensi della normativa vigente nel settore pubblico, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni ed organizzazioni sindacali interessate; prevedere che le amministrazioni pubbliche forniscano al Dipartimento della funzione pubblica il numero complessivo ed i nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali; inoltre prevedere, secondo i tempi definiti dall'accordo di cui sopra, che ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni si applichino, in materia di aspettative e permessi sindacali, le disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni; prevedere che, oltre ai dati relativi ai permessi sindacali, le pubbliche amministrazioni debbano annualmente fornire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica, del personale dipendente collocato in aspettativa, in quanto chiamato a ricoprire una funzione pubblica elettiva ovvero per motivi sindacali. I dati riepilogativi degli elenchi sono pubblicati in allegato alla relazione annuale da presentare al Parlamento ai sensi dell'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93;

r) prevedere, al fine di assicurare la migliore distribuzione del personale nelle sedi di servizio sul territorio nazionale, che le amministrazioni e gli enti pubblici non possano procedere a nuove assunzioni, ivi comprese quelle riguardanti le categorie protette, in caso di mancata rideterminazione delle piante organiche secondo il disposto dell'art. 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed in caso di accertata possibilità di copertura dei posti vacanti mediante mobilità volontaria, ancorché realizzabile a seguito della copertura del fabbisogno di personale nella sede di provenienza; prevedere norme dirette ad impedire la violazione e l'elusione degli obblighi temporanei di permanenza dei dipendenti pubblici in determinate sedi, stabilendo in sette anni il relativo periodo di effettiva permanenza nella sede di prima destinazione, escludendo anche la possibilità di disporre in tali periodi comandi o distacchi presso sedi con dotazioni organiche complete; prevedere che i trasferimenti mediante mobilità volontaria, compresi quelli di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, siano adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e che il personale eccedente, che non accetti la mobilità volontaria, sia sottoposto a mobilità d'ufficio e, qualora non ottemperi, sia collocato in disponibilità ai sensi dell'art. 72 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

s) prevedere che, fatte salve le disposizioni di leggi speciali, la disciplina del trasferimento di azienda di cui all'art. 2112 del codice civile si applica anche nel caso di transito dei dipendenti degli enti pubblici e delle aziende municipalizzate o consortili a società private per effetto di norme di legge, di regolamento o convenzione, che attribuiscano alle stesse società le funzioni esercitate dai citati enti pubblici ed aziende;

t) prevedere una organica regolamentazione delle modalità di accesso all'impiego presso le pubbliche amministrazioni, espletando, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concorsi unici per profilo professionale abilitanti all'impiego presso le pubbliche amministrazioni, ad eccezione delle regioni, degli enti locali e loro consorzi, previa individuazione dei profili professionali, delle procedure e tempi di svolgimento dei concorsi, nonché delle modalità di accesso alle graduatorie di idonei da parte delle amministrazioni pubbliche, prevedendo altresì la possibilità, in determinati casi, di provvedere attraverso concorsi per soli titoli o di selezionare i candidati mediante svolgimento di prove psico-attitudinali avvalendosi di sistemi automatizzati; prevedere altresì il decentramento delle sedi di svolgimento dei concorsi;

u) prevedere per le categorie protette di cui al titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482, l'assunzione, da parte dello Stato, delle aziende e degli enti pubblici, per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento sulla base delle graduatorie stabilite dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

v) al fine di assicurare una migliore efficienza degli uffici e delle strutture delle amministrazioni pubbliche in relazione alle rispettive inderogabili esigenze funzionali, prevedere che il personale appartenente alle qualifiche funzionali possa essere utilizzato, occasionalmente e con criteri di flessiblità, per lo svolgimento di mansioni relative a profili professionali di qualifica funzionale immediatamente inferiore;

z) prevedere, con riferimento al titolo di studio, l'utilizzazione, anche d'ufficio, del personale docente soprannumerario delle scuole di ogni ordine e grado in posti e classi di concorso diversi da quelli di titolarità, anche per ordini e gradi di scuola diversi; il passaggio di ruolo del predetto personale docente soprannumerario è consentito purché in possesso di idonea abilitazione e specializzazione, ove richiesta, secondo la normativa vigente; prevedere il passaggio del personale docente in soprannumero e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario utilizzato presso gli uffici scolastici regionali e provinciali, a domanda, nelle qualifiche funzionali, nei profili professionali e nelle sedi che presentino disponibilità di posti, nei limiti delle dotazioni organiche dei ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione previste cumulativamente dalle tabelle *A* e *B* allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 1991, e successive modificazioni;

aa) prevedere per il personale docente di ruolo l'istituzione di corsi di riconversione professionale, con verifica finale, aventi valore abilitante, l'accesso ai quali avvenga sulla base dei titoli di studio posseduti al fine di rendere possibile una maggiore mobilità professionale all'interno del comparto scuola in relazione ai fenomeni di diminuzione della popolazione scolastica e ai cambiamenti degli ordinamenti e dei programmi di insegnamento; prevedere nell'ambito delle trattative contrattuali l'equiparazione della mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) a quella territoriale ed il superamento dell'attuale ripartizione tra i posti riservati alla mobilità e quelli riservati alle immissioni in ruolo nel senso di rendere disponibili per le immissioni in ruolo solo i posti che residuano dopo le operazioni di mobilità in ciascun anno scolastico;

bb) prevedere norme dirette alla riduzione graduale delle dotazioni organiche aggiuntive per le scuole materne e per gli istituti e scuole d'istruzione secondaria ed artistica, fino al raggiungimento del 3 per cento della consistenza organica, a modifica di quanto previsto dall'art. 13, primo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni e integrazioni; sopprimere, con decorrenza dall'anno scolastico 1993-1994, i commi decimo e undicesimo dell'art. 14 della citata legge 20 maggio 1982, n. 270, e prevedere norme dirette alla progressiva abolizione delle attuali disposizioni che autorizzano l'impiego del personale della scuola in funzioni diverse da quelle di istituto; conseguentemente dovrà essere prevista una nuova regolamentazione di tutte le forme di utilizzazione del personale della scuola per garantirne l'impiego, anche attraverso forme di reclutamento per concorso, in attività di particolare utilità strettamente attinenti al settore educativo e per fini di istituto anche culturali previsti da leggi in vigore. Tale nuova regolamentazione potrà consentire una utilizzazione complessiva di personale non superiore alle mille unità;

cc) prevedere che le dotazioni dell'organico aggiuntivo siano destinate prevalentemente alla copertura delle supplenze annuali. Ciò nell'ambito delle quote attualmente stabilite per le diverse attività di cui all'art. 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni;

dd) procedere alla revisione delle norme concernenti il conferimento delle supplenze annuali e temporanee per il personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario prevedendo la possibilità di fare ricorso alle supplenze annuali solo per la copertura dei posti effettivamente vacanti e disponibili ed ai quali non sia comunque assegnato personale ad altro titolo per l'intero anno scolastico, stabilendo la limitazione delle supplenze temporanee al solo periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio; procedere alla revisione della disciplina che regola l'utilizzazione del personale docente che riprende servizio dopo l'aspettativa per infermità o per motivi di famiglia; nelle sole classi terminali dei cicli di studio ove il docente riprenda servizio dopo il 30 aprile ed a seguito di un periodo di assenza non inferiore a novanta giorni, viene confermato il supplente a garanzia della continuità didattica e i docenti di ruolo che non riprendano servizio nella propria classe sono impiegati per supplenze o per lo svolgimento di altri compiti;

ee) procedere alla revisione, nell'ambito dell'attuale disciplina del reclutamento del personale docente di ruolo, dei criteri di costituzione e funzionamento delle commissioni giudicatrici, al fine di realizzare obiettivi di accelerazione, efficienza e contenimento complessivo della spesa nello svolgimento delle procedure di concorso mediante un più razionale accorpamento delle classi di concorso ed il maggior decentramento possibile delle sedi di esame, nonché un più frequente ricorso alla scelta dei componenti delle commissioni fra il personale docente e direttivo in quiescenza, anche ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 agosto 1986, e successive modificazioni, ed assicurando un adeguato compenso ai componenti delle commissioni stesse nei casi in cui essi non optino per l'esonero dal servizio di insegnamento. La corresponsione dei citati compensi deve comunque comportare una adeguata economia di spesa rispetto agli oneri eventualmente da sostenere per la sostituzione del personale esonerato dal servizio di insegnamento;

ff) procedere alla revisione, nell'ambito dell'attuale disciplina del reclutamento del personale docente di ruolo, delle relative procedure di concorso, al fine di subordinarne l'indizione alla previsione di effettiva disponibilità di cattedre e di posti e, per quanto riguarda le accademie ed i conservatori, di subordinarne lo svolgimento ad una previa selezione per soli titoli;

gg) prevedere l'individuazione di parametri di efficacia della spesa per la pubblica istruzione in rapporto ai risultati del sistema scolastico con particolare riguardo alla effettiva fruizione del diritto allo studio ed in rapporto anche alla mortalità scolastica, agli abbandoni e al non adempimento dell'obbligo, individuando strumenti efficaci per il loro superamento;

hh) prevedere criteri e progetti per assicurare l'attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 125, in tutti i settori del pubblico impiego;

ii) prevedere l'adeguamento degli uffici e della loro organizzazione al fine di garantire l'effettivo esercizio dei diritti dei cittadini in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

ll) i dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei consigli regionali sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Tale periodo è utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza;

mm) al fine del completamento del processo di informatizzazione delle amministrazioni pubbliche e della più razionale utilizzazione dei sistemi informativi automatizzati, procedere alla revisione della normativa in materia di acquisizione dei mezzi necessari, prevedendo altresì la definizione dei relativi standard qualitativi e dei controlli di efficienza e di efficacia; procedere alla revisione delle relative competenze e attribuire ad un apposito organismo funzioni di coordinamento delle iniziative di pianificazione degli investimenti in materia di automazione, anche al fine di garnatire l'interconnessione dei sistemi informatici pubblici.

2. Le disposizioni del presente articolo e dei decreti legislativi in esso previsti costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. I principi desumibili dalle disposizioni del presente articolo costituiscono altresì per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

3. Restano salve per la Valle d'Aosta le competenze statutarie in materia, le norme di attuazione e la disciplina sul bilinguismo. Resta comunque salva, per la provincia autonoma di Bolzano, la disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo. Le Commissioni si esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione.

5. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dal medesimo comma 1 e previo parere delle commissioni di cui al comma 4, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1993».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 1 del D P.R. 23 giugno 1972, n. 749, è il seguente:

«Art. 1 *(Ammissione in carriera).* — La nomina dei segretari comunali di qualifica iniziale è effettuata mediante pubblico concorso per esami e per titoli indetto, nel gennaio di ciascun anno, con decreto del Ministro per l'interno per i posti vacanti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente nei comuni e nei consorzi dei comuni della classe quarta.

Per il concorso indetto ai sensi del precedente comma potranno essere conferiti i posti che, per qualsiasi causa, si renderanno vacanti sino alla data del 30 giugno dell' anno in cui il concorso è stato indetto.

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana· sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) età non inferiore agli anni 21 e non superiore ai 32.

Per i candidati che, alla data di scadenza dei termini stabiliti dal bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione, siano in servizio di ruolo presso amministrazioni comunali o provinciali da almeno cinque anni ovvero abbiano prestato complessivamente servizio per almeno due anni in qualità di incaricato delle funzioni di segretario comunale, il limite massimo di età è elevato ad anni quarantacinque.

Sono estese, inoltre, ai segretari comunali le disposizioni di legge relative alla elevazione del limite massimo di età per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato;

3) buona condotta,

4) idoneità fisica all'impiego. Il Ministro per l'interno ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

5) possesso del diploma di laurea: in giurisprudenza, in scienze politiche, scienze politiche e sociali, scienze diplomatiche e consolari, economia e diritto, scienze economiche e marittime, economia e commercio, scienze coloniali.

Non possono accedere all'impiego di segretario comunale coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine prevista nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

Il decreto che indice il concorso è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel bando. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'art. 8 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è abrogato».

Nota all'art. 6:

— Il testo dell'art. 8, comma 1, lettera *d)*, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, è il seguente:

«Art. 8 *(Selezione del personale).* — 1. I procedimenti di selezione per l'accesso e per la progressione del personale nei pubblici uffici sono definiti nel rispetto dei seguenti criteri fondamentali:

a)-b)-c) (omissis);

d) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati delle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;

e) (omissis)».

96G0358

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 18 giugno 1996.

Emissione di un prestito obbligazionario suddiviso in due tranches, denominate in lire italiane ed in dollari statunitensi, a tasso fisso, della durata di cinque anni, a fronte della dimissione di azioni dell'INA S.p.a. detenute dal Tesoro.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello stato (legge finanziaria 1981) come risulta modificato dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di prestiti internazionali;

Visto l'art 9, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con il quale si è stabilito, fra l'altro, che con decreti dei Ministro del esoro è determinata ogni caratteristica, clausola accessoria, condizione, modalità di emissione e di collocamento dei titoli da emettere in lire, in ECU, o in altre valute;

Visto altresì il comma 3 del medesimo art. 9 e l'art. 1 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, come modificato con decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito nella legge 6 marzo 1996, n. 110 , riguardanti l'utilizzo dei titoli di Stato in sede di alienazione delle partecipazioni dello Stato;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il comma 4 dell'art. 3, con il quale si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 20 giugno 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 62.951 miliardi;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi di obbligazioni;

Visto il decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, nella legge 5 novembre 1992, n. 429, concernente fra l'altro modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi di capitale;

Visto l'art. 3 della citata legge 27 ottobre 1993, n. 432, con il quale sono stati individuati i conferimenti al «Fondo di ammortamento dei titoli di Stato»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 1994, convertito nella legge 30 luglio 1994, n. 474, recante «Norme per l'accelerazione della procedura di dismissione di partecipazioni del Ministero del tesoro in società per azioni», ed in particolare il comma 2 dell'art. 1 che prevede le modalità di alienazione delle partecipazioni detenute dallo Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 aprile 1995 che ha previsto che la dismissione delle azioni dell'INA S.p.a. detenute dal Tesoro potrà avvenire sia mediante offerta pubblica sia mediante trattativa diretta con i potenziali acquirenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 1996 che ha precisato che l'alienazione delle azioni dell'INA S.p.a. detenute dal Tesoro sarà effettuata in tutto o in parte mediante emissione, destinata ad investitori istituzionali italiani o esteri, di titoli di Stato convertibili o scambiabili in azioni dell'INA;

Considerato che il Tesoro è attualmente titolare del 31,08% del capitale dell'INA S.p.a., escludendo le azioni vincolate da attribuirsi gratuitamente agli aventi diritto, che hanno aderito alla prima offerta di vendita dell'INA S.p.a.

Ritenuto pertanto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, e ai fini della dismissione delle suddette azioni dell'INA di proprietà del Tesoro, procedere ad una emissione, suddivisa in due tranches denominate in lire e dollari USA, di titoli poliennali sui mercati internazionali (i titoli), della durata di cinque anni, a tasso fisso, che potranno essere accettati in pagamento per l'acquisto delle azioni medesime;

Vista altresì la delibera del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 9 novembre 1995, confermata in data 4 giugno 1996, con la quale è stato conferito l'incarico di Global Coordinator del collocamento all'Istituto mobiliare italiano S.p.a. («IMI») e alla Goldman Sachs International (Goldman Sachs);

Decreta:

Art. 1.

È disposta un'emissione sui mercati internazionali di titoli del Tesoro, fino ad un ammontare massimo corrispondente al valore delle azioni dell'INA S.p.a. di proprietà del Tesoro maggiorato del premio di conversione di cui al successivo art. 2, suddivisa in due tranches, alle condizioni di seguito descritte:

Prima tranche in lire:

decorrenza: 28 giugno 1996;

durata: 5 anni, con rimborso il 28 giugno 2001, in unica soluzione, salvo quanto previsto ai successivi articoli 2 e 3;

prezzo di emissione: 100%;

tasso di interesse annuo: tra il 6,50% ed il 7%, pagabile in rate semestrali posticipate a partire dal 28 dicembre 1996 e fino al 28 giugno 2001;

commissione di sottoscrizione, garanzia e collocamento: 2%.

Seconda tranche in dollari USA:

decorrenza: 28 giugno 1996;

durata: 5 anni, con rimborso il 28 giugno 2001, in unica soluzione, salvo quanto previsto ai successivi articoli 2 e 3;

prezzo di emissione: 100%;

tasso di interesse annuo: tra il 5% ed il 5.50%, pagabile in rate semestrali posticipate a partire dal 28 dicembre 1996 e fino al 28 giugno 2001;

commissione di sottoscrizione, garanzia e collocamento: 2%.

L'importo in dollari statunitensi verrà stabilito sulla base del tasso di cambio lira/dollaro statunitense fissato alle ore 12, ora locale, il 20 giugno 1996 dalla Federal Reserve Bank of New York.

L'importo delle suddette tranches e le condizioni finali dell'emissione verranno determinati, mediante apposito decreto, al termine del periodo di raccolta, sulla base dell'andamento degli ordini.

L'ammontare di entrambe le tranches potrà essere aumentato fino ad un massimo del 15%, con le modalità stabilite dall'accordo di cui al successivo art. 8.

Art. 2.

Ai possessori dei titoli è attribuito il diritto di utilizzare i titoli medesimi per l'acquisto delle azioni dell'Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a., di proprietà del Tesoro, alle condizioni e modalità di seguito indicate:

il suddetto diritto potrà essere esercitato, da parte del detentore del titolo, in qualunque momento, antecedente la scadenza dei titoli, o contestuale all'eventuale rimborso anticipato da parte del Tesoro, di cui al successivo art. 3, a partire dal 27 agosto 1996, (sessantesimo giorno successivo alla data di regolamento del prestito), avanzando richiesta alla banca incaricata, che deterrà le azioni per conto del Tesoro;

il rapporto di conversione dei titoli verrà determinato applicando un premio di conversione tra il 13% ed il 16% al prezzo di riferimento delle azioni INA, rilevato il 20 giugno 1996, alla chiusura delle quotazioni della borsa di Milano.

Il rapporto di conversione è soggetto ad aggiustamenti in conseguenza di determinati eventi relativi alle azioni dell'INA, indicate nel prospetto di cui al successivo art. 8.

La corresponsione dei dietimi di interesse è disciplinata dal prospetto di cui al successivo art. 8.

Qualora l'esercizio del diritto di conversione non permetta l'attribuzione di un numero intero di azioni dell'INA S.p.a., non verranno riconosciuti diritti frazionari sulle azioni dell'INA, in corrispondenti somme di denaro.

Con apposito decreto ministeriale verrà semestralmente accertato l'importo dei titoli rimasti in circolazione dopo le operazioni di cui al presente articolo.

Art. 3.

I titoli in circolazione, nella loro totalità ma non in parte potranno essere riscattati dal Tesoro, con apposito decreto, al loro valore nominale, a partire dal 30 giugno 2000.

In caso di esercizio di riscatto da parte del Tesoro, lo stesso corrisponderà ai detentori dei titoli una somma pari al valore nominale dei titoli stessi oltre ai dietimi di interesse relativi a cedole in corso di maturazione al

momento del riscatto dei titoli, salvo il diritto dei detentori dei titoli di richiedere in alternativa la consegna di azioni INA, ad essi spettanti ai sensi del precedente art. 2.

Art. 4.

La tranche in lire del prestito sarà rappresentata da titoli nominativi o al portatore del valore nominale di 5.000.000 di lire o multipli di tale importo; la tranche in dollari USA sarà rappresentata da titoli nominativi del valore di dollari USA 5.000 o multipli di tale importo. I titoli nominativi saranno rappresentati da certificati globali registrati a nome di Cede & Co., per conto di The Depository Trust Company; a fronte di tale registrazione verranno rilasciate apposite ricevute (book-entry).

I titoli al portatore saranno inizialmente rappresentati da un certificato globale.

Qualora The Depository Trust Company non fosse più in grado di svolgere il ruolo sopra indicato, il Tesoro provvederà entro 90 giorni alla sostituzione con altra società idonea a svolgere tale compito.

I titoli saranno quotati presso la borsa valori di Lussemburgo.

Il Tesoro si riserva la facoltà, alla luce dell'evoluzione del mercato, di quotare i titoli presso altre borse valori.

Art. 5.

Ai fini fiscali i titoli ed i relativi interessi sono equiparati ai titoli del debito pubblico italiano ed alle loro rendite.

Salvo le disposizioni previste dal decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, nella legge 5 novembre 1992, n. 429, in forza del quale l'esenzione dalle imposte di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, non si applica ai soggetti residenti in Italia, i titoli sono esenti da ogni imposta diretta, reale e personale, presente e futura.

In particolare, i titoli ed i loro interessi sono esenti in Italia:

a) dalle imposte sulle successioni;

b) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale della famiglia.

Ai fini fiscali, i titoli sono altresì esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Art. 6.

I titoli rappresentativi del prestito costituiscono obbligazioni dirette, generali e non condizionate della Repubblica italiana; essi si pongono e si porranno nello stesso grado di qualsiasi altro prestito interno ed estero non privilegiato dello Stato.

La Repubblica italiana non collocherà all'estero titoli assistiti da ipoteca, pegno o altro privilegio, né accorderà tali garanzie a prestiti esteri già emessi o da emettere, salvo che analoga garanzia non venga accordata anche ai titoli di cui al presente decreto.

Qualunque possessore dei titoli avrà facoltà di chiedere il rimborso anticipato del capitale ed il pagamento degli interessi maturati, mediante richiesta sottoscritta che dovrà pervenire al Ministero del tesoro nell'ipotesi che:

a) la Repubblica italiana sia inadempiente nel pagamento del capitale o degli interessi dovuti in relazione ai titoli per un periodo di 30 giorni;

b) la Repubblica italiana sia inadempiente nell'esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi connessi alla emissione e gestione dei titoli, salvo che tale inadempimento sia sanato entro 60 giorni da quello in cui la Repubblica italiana abbia avuto notizia dell'inadempimento stesso da parte del portatore del titolo;

c) la Repubblica italiana sia inadempiente nel pagamento di qualsiasi suo debito estero, ovvero qualsiasi suo debito estero sia divenuto rimborsabile anticipatamente a causa di decadenza dal termine quale conseguenza di un inadempimento.

Ai fini del presente articolo, per debito estero si intende ogni debito della Repubblica italiana, o dalla stessa garantito, denominato in una valuta estera o pagabile su richiesta del creditore in una valuta estera.

Art. 7.

Il versamento degli importi dei titoli sottoscritti, al netto della commissione di cui al precedente art. 1, dovrà essere effettuato dal consorzio di collocamento del prestito il 28 giugno 1996. Tali importi verranno imputati al capitolo 5100, art. 2, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale. Il corrispettivo in lire italiane della tranche denominata in dollari USA verrà determinato sulla base della quotazione lira/dollaro USA di due giorni lavorativi precedenti la suddetta data, rilevata dalla Banca d'italia con le modalità indicate dalla legge 12 agosto 1993, n. 312.

Le somme corrispondenti al valore nominale dei titoli convertiti, ai sensi del precedente art. 2, verranno semestralmente versate dal Tesoro, a seguito dell'accertamento disposto con il decreto ministeriale di cui al medesimo art. 2, al capitolo 4055 dell'entrata del bilancio statale, ai fini della destinazione al Fondo di ammortamento, imputando la relativa spesa al capitolo 9537, sul quale sarà tratto apposito ordinativo diretto.

Il prestito verrà rimborsato, al valore nominale, il 28 giugno 2001 salvo quanto previsto ai precedenti articoli 2 e 3.

Il Tesoro si riserva la facoltà di procedere al riacquisto dei titoli sul mercato.

Art. 8.

Il Tesoro procederà al collocamento di entrambe le tranches del prestito sulla base di un prospetto, registrato presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti, contenente gli ulteriori dettagli dell'emissione di cui al presente decreto.

Sulla base degli elementi contenuti nel presente decreto e di quelli derivanti dagli usi e dalla prassi internazionale, il Tesoro stipulerà un accordo con un consorzio di collocamento guidato da IMI e Goldman Sachs in qualità di Global Coordinators, per l'assunzione a fermo ed il collocamento dei titoli sul mercato internazionale.

Il Tesoro riconoscerà a Goldman Sachs ed IMI, in favore anche dei partecipanti al sindacato di collocamento, la commissione «una tantum» del 2% prevista dall'art. 1 del presente decreto, calcolata sul valore nominale dei titoli, anche a titolo di rimborso per le spese sostenute.

Art. 9.

Al fine del pagamento degli interessi, del rimborso del capitale e della consegna delle azioni dell'INA S.p.a., di cui al precedente art. 2, il Tesoro stipulerà un accordo con una o più banche internazionali. Le banche incaricate del servizio del prestito riceveranno i relativi fondi dalla Banca d'Italia o da aziende di credito eventualmente incaricate dal Tesoro.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, o le aziende di credito incaricate, saranno regolati con separato atto.

I pagamenti degli interessi e il rimborso del capitale saranno effettuati nella valuta di denominazione dei titoli; i detentori dei titoli nominativi in lire, tuttavia, riceveranno i pagamenti in dollari, a meno che non chiedano di essere pagati in lire.

Art. 10.

I titoli di cui al presente decreto saranno regolati dalla legge dello Stato di New York.

Per le controversie tra il Tesoro ed i possessori dei titoli di cui al presente decreto, le corti italiane avranno giurisdizione concorrente con le corti statali e federali dello Stato di New York.

Il Tesoro rinuncia ad avvalersi, per la presente emissione, di qualsiasi privilegio di immunità quale amministrazione di Stato sovrano, nei limiti consentiti dalla legge italiana.

Art. 11.

Successivamente all'emissione del prestito, e al fine di conseguire un miglioramento delle condizioni di indebitamento, anche in considerazione delle variazioni di tasso di cambio, il Tesoro potrà provvedere alla ristrutturazione di entrambe le tranches del prestito e a tal fine stipulare con una o più primarie istituzioni finanziarie italiane o estere, un accordo per sostituire, in tutto o in parte, secondo gli usi internazionali che regolano i contratti di «swap», i pagamenti a tasso fisso, con pagamenti a tasso variabile, anche con differenti scadenze, e/o la valuta di denominazione.

Le somme dovute dal Tesoro alla controparte, per effetto dell'operazione di cui al precedente comma, saranno versate tramite la Banca d'Italia, o le aziende di credito eventualmente incaricate dal Tesoro stesso. I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, o le aziende di credito incaricate, saranno regolati con separato atto.

Art. 12.

Gli oneri per interessi derivanti dal presente decreto, relativi all'anno 1996, salvo quanto disposto al precedente art. 2, quantificati con successivo decreto da emanarsi ai sensi del precedente art. 1, faranno carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero desoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale relativo agli anni 2000 e 2001, nonché l'eventuale versamento all'entrata del bilancio statale, di cui al precedente art. 7, terzo comma, faranno carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per gli anni stessi e corrispondente al capitolo 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto, sarà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A4099

DECRETO 24 giugno 1996.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 8,25%, di durata quinquennale, con godimento 1° luglio 1996, prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché

operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 20 giugno 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 62.951 miliardi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 8,25% - 1° luglio 1996/2001, da destinare a sottoscrizioni in contanti; detta emissione è incrementabile per le suddette operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 8,25% - 1° luglio 1996/2001, fino all'importo massimo di lire 2.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è prevista automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

L'importo indicato nel comma primo del presente articolo è incrementabile di lire 10 miliardi, da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo dell'8,25%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Nelle more dell'allestimento dei titoli di cui al comma precedente, ciascuna tranche del prestito è rappresentata da un certificato globale provvisorio, al portatore, di valore pari all'importo nominale emesso, da custodire nei depositi della «gestione centralizzata» in essere presso la Banca d'Italia. I certificati provvisori non hanno circolazione al di fuori del sistema della «gestione centralizzata».

I titoli per i quali in sede di sottoscrizione non è stata richiesta la consegna materiale, e che quindi sono destinati alla custodia nei depositi della Banca d'Italia di cui al comma precedente, possono essere rappresentati, in tutto o in parte, da un unico certificato al portatore.

Ai sensi dei decreti ministeriali 27 maggio 1993 e 5 gennaio 1995, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1993 e n. 10 del 13 gennaio 1995, ciascun depositante dei titoli immessi nel sistema centralizzato di cui ai commi precedenti può chiedere alla Banca d'Italia il ritiro, in tutto o in parte, dei titoli di propria pertinenza. Ove la richiesta di ritiro non possa essere immediatamente soddisfatta con i quantitativi disponibili nella «gestione centralizzata», la consegna avverrà nei tempi tecnici necessari per l'allestimento e la spedizione dei titoli stessi, previo frazionamento del certificato di cui al comma precedente. Le relative spese saranno a carico del richiedente.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 17, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e, fino a quando compatibili, quelle del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, tenendo conto, ove occorra, dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel Gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° luglio 1996 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le banche, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sara riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,60%.

Tale provvigione, commisurata sull'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.

In sede di partecipazione all'asta potranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di tre, presso le quali l'operatore intende ritirare i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 28 giugno 1996, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia presenterà la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della prima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 28 giugno 1996.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 8 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'intero importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 13.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei BTP decennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 14.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 luglio 1996, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse netti per un giorno.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 15.

Il 2 luglio 1996 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione unitamente al rateo di interesse dell'8,25% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per un giorno.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 16.

La consegna dei certificati provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 2 sarà effettuata presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio cassa centrale.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla data prevista per il regolamento dell'ultima tranche del prestito di cui al presente decreto, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca d'Italia stessa.

La consegna dei buoni al portatore avra inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ultimate le operazioni di consegna dei titoli definitivi, la Banca d'Italia provvederà alla restituzione, previo annullamento, dei certificati provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 2.

Art. 17.

Le sottoscrizioni da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 8,25% - 1° luglio 1996/2001. Dette operazioni avranno inizio il 2 luglio 1996 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge n. 556 del 1986.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 18.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 19.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla Direzione generale del tesoro.

Art. 20.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1997 al 2001, nonché l'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2001, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A4100

DECRETO 24 giugno 1996.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 8,25%, di durata triennale, con godimento 1° luglio 1996, prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 20 giugno 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 62.951 miliardi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 8,25% - 1° luglio 1996/1999, da destinare a sottoscrizioni in contanti; detta emissione è incrementabile per le suddette operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 8,25% - 1° luglio 1996/1999, fino all'importo massimo di lire 2.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è prevista automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

L'importo indicato nel comma primo del presente articolo è incrementabile di lire 10 miliardi, da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo dell'8,25%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Nelle more dell'allestimento dei titoli di cui al comma precedente, ciascuna tranche del prestito è rappresentata da un certificato globale provvisorio, al portatore, di valore pari all'importo nominale emesso, da custodire nei depositi della «gestione centralizzata» in essere presso la Banca d'Italia. I certificati provvisori non hanno circolazione al di fuori del sistema della «gestione centralizzata».

I titoli per i quali in sede di sottoscrizione non è stata richiesta la consegna materiale, e che quindi sono destinati alla custodia nei depositi della Banca d'Italia di cui al comma precedente, possono essere rappresentati, in tutto o in parte, da un unico certificato al portatore.

Ai sensi dei decreti ministeriali 27 maggio 1993 e 5 gennaio 1995, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1993 e n. 10 del 13 gennaio 1995, ciascun depositante dei titoli immessi nel sistema centralizzato di cui ai commi precedenti può chiedere alla Banca d'Italia il ritiro, in tutto o in parte, dei titoli di propria pertinenza. Ove la richiesta di ritiro non possa essere immediatamente soddisfatta con i quantitativi disponibili nella «gestione centralizzata», la consegna avverrà nei tempi tecnici necessari per l'allestimento e la spedizione dei titoli stessi, previo frazionamento del certificato di cui al comma precedente. Le relative spese saranno a carico del richiedente.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 17, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; e parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e, fino a quando compatibili, quelle del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, tenendo conto, ove occorra, dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel Gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° luglio 1996 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le banche, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a), b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,35%.

Tale provvigione, commisurata sull'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.

In sede di partecipazione all'asta potranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di tre, presso le quali l'operatore intende ritirare i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 28 giugno 1996, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia presenterà la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della prima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 28 giugno 1996.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 8 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'intero importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto, per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 13.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei BTP triennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 14.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 luglio 1996, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse netti per un giorno.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 15.

Il 2 luglio 1996 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione unitamente al rateo di interesse dell'8,25% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per un giorno.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 16.

La consegna dei certificati provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 2 sarà effettuata presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio cassa centrale.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla data prevista per il regolamento dell'ultima tranche del prestito di cui al presente decreto, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca d'Italia stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ultimate le operazioni di consegna dei titoli definitivi, la Banca d'Italia provvederà alla restituzione, previo annullamento, dei certificati provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 2.

Art. 17.

Le sottoscrizioni da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 8,25% - 1° luglio 1996/1999. Dette operazioni avranno inizio il 2 luglio 1996 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge n. 556 del 1986.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 18.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 19.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla Direzione generale del tesoro.

Art. 20.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1997 al 1999, nonché l'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 1999, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A4101

DECRETO 24 giugno 1996.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 8,75%, di durata decennale, con godimento 1° luglio 1996, prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtu del quale il Ministro del tesoro e autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 20 giugno 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 62.951 miliardi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 8,75% - 1° luglio 1996/2006, da destinare a sottoscrizioni in contanti; detta emissione è incrementabile per le suddette operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 8,75% - 1° luglio 1996/2006, fino all'importo massimo di lire 1.500 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è prevista automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

L'importo indicato nel comma primo del presente articolo è incrementabile di lire 10 miliardi, da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo dell'8,75%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Nelle more dell'allestimento dei titoli di cui al comma precedente, ciascuna tranche del prestito è rappresentata da un certificato globale provvisorio, al portatore, di valore pari all'importo nominale emesso, da custodire nei depositi della «gestione centralizzata» in essere presso la Banca d'Italia. I certificati provvisori non hanno circolazione al di fuori del sistema della «gestione centralizzata».

I titoli per i quali in sede di sottoscrizione non è stata richiesta la consegna materiale, e che quindi sono destinati alla custodia nei depositi della Banca d'Italia di cui al comma precedente, possono essere rappresentati, in tutto o in parte, da un unico certificato al portatore.

Ai sensi dei decreti ministeriali 27 maggio 1993 e 5 gennaio 1995, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1993 e n. 10 del 13 gennaio 1995, ciascun depositante dei titoli immessi nel sistema centralizzato di cui ai commi precedenti può chiedere alla Banca d'Italia il ritiro, in tutto o in parte, dei titoli di propria pertinenza. Ove la richiesta di ritiro non possa essere immediatamente soddisfatta con i quantitativi disponibili nella «gestione centralizzata», la consegna avverrà nei tempi tecnici necessari per l'allestimento e la spedizione dei titoli stessi, previo frazionamento del certificato di cui al comma precedente. Le relative spese saranno a carico del richiedente.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 17, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e, fino a quando compatibili, quelle del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, tenendo conto, ove occorra, dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel Gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° luglio 1996 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le banche, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,60%.

Tale provvigione, commisurata sull'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.

In sede di partecipazione all'asta potranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di tre, presso le quali l'operatore intende ritirare i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 27 giugno 1996, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia presenterà la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della prima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 27 giugno 1996.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 8 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'intero importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 13.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei BTP decennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 14.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° luglio 1996, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 15.

Il 1° luglio 1996 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3.

Art. 16.

La consegna dei certificati provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 2 sarà effettuata presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio cassa centrale.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla data prevista per il regolamento dell'ultima tranche del prestito di cui al presente decreto, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca d'Italia stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ultimate le operazioni di consegna dei titoli definitivi, la Banca d'Italia provvederà alla restituzione, previo annullamento, dei certificati provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 2.

Art. 17.

Le sottoscrizioni da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 8,75% - 1° luglio 1996/2006. Dette operazioni avranno inizio il 2 luglio 1996 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge n. 556 del 1986.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 18.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli sara, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 19.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla Direzione generale del tesoro

Art. 20.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1997 al 2006, nonché l'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2006, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A4102

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 13 giugno 1996.

Piano di mobilità finalizzata al pensionamento di cui all'art. 4, commi 26 e 27, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 6, commi 25 e 26, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, reiterato con decreti-legge 4 dicembre 1995, n. 515, art. 6, commi 25 e 26; 1° febbraio 1996, n. 39, art. 4, commi 26 e 27; 2 aprile 1996, n. 180, art. 4, commi 26 e 27; 3 giugno 1996, n. 300. art. 4, commi 26 e 27, che prevedevano l'estensione delle disposizioni dell'art. 7, commi 5, 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero quelle dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, ai lavoratori collocati in mobilità nel corso degli anni 1995 e 1996, entro il limite massimo di 8.000 unità, al fine di favorire l'attuazione di programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione, ovvero risanamento aziendale, nonché piani di gestione delle eccedenze, aventi un arco di riferimento esteso al 1995, in merito ai quali fossero stati stipulati accordi con le organizzazioni sindacali in sede governativa prima del 31 dicembre 1994 e posti in essere da imprese che avessero già utilizzato le

disposizioni di cui all'art. 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero quelle dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 27, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300, che prevede:

1) che le imprese che intendevano avvalersi delle disposizioni di cui al comma 25 avrebbero dovuto presentare domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 15 settembre 1995;

2) che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale avrebbe accertato con proprio decreto la sussistenza dei requisiti di cui al comma 26 ed approvato le domande;

3) che, qualora non fossero state collocate in mobilità entro il 31 dicembre 1995 tutte le previste 8.000 unità, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale avrebbe provveduto ad assegnare alle aziende che avevano già presentato la domanda nei termini previsti le unità residue in base alle ulteriori domande presentate dalle aziende medesime entro il 15 marzo 1996, in base alle esigenze derivanti dallo sviluppo nel 1996 dei programmi aziendali già posti a base delle istanze già presentate;

Viste le domande presentate dalle aziende entro il 15 settembre 1995;

Visto il decreto ministeriale del 19 ottobre 1995 sul piano di collocamento in mobilità finalizzata al pensionamento delle 8.000 unità;

Viste le comunicazioni delle aziende in merito all'effettivo utilizzo di 5.970 unità complessive;

Visto l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 7 maggio 1996, n. 247, relativo all'applicazione al personale della Federconsorzi, nel limite di 10 unità, di quanto previsto dall'art. 4, commi 26 e 27, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300;

Visto il numero complessivo attribuibile di 2.020 unità da porre in mobilità lunga;

Viste le domande presentate dalle aziende entro il 15 marzo 1996;

Visti gli accordi sindacali stipulati per le aziende la cui richiesta supera il numero di esuberi indicato nel piano di cui all'art. 4, comma 26, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300;

Considerato che detti accordi confermano che il numero superiore di eccedenze deriva dallo sviluppo nel 1996 dei programmi aziendali già posti a base degli accordi del 1994;

Considerato che, dalle domande ammissibili, risulta una richiesta complessiva di lavoratori da collocare in mobilità pari a 4.968;

Ritenuto di dover quindi procedere ad una riduzione percentuale nella misura del 59,34% per ogni singola impresa o gruppo di imprese;

Ritenuto di dover provvedere all'attribuzione delle unità da porre in mobilità tenendo conto delle esigenze complessive dei gruppi industriali, consentendo che la successiva ripartizione tra le singole imprese del gruppo, indicate nella domanda ed aventi i requisiti sia effettuata dai gruppi richiedenti, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie degli accordi;

Decreta:

Art. 1.

Il piano di mobilità finalizzata al pensionamento di cui all'art. 4, comma 26, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300, è così articolato:

Alcatel Dial Face	12
Alcatel Italia	268
Asi	1
Ati	6
Bacini napoletani	9
Bridgestone/Firestone Italia	11
Bull Italia (Gruppo) per le società. Bull HN Information Systems Italia Compuprint (il cui personale proviene dalla Divisione Compuprint della società Bull Italia ai sensi dell'art 2112 del codice civile come novellato dall'art 47 della legge numero 428 1990)	61
Calabrese (Gruppo) per le società Calabrese Engineering - Calabrese veicoli industriali	41
Cantieri Mediterraneo	28
Cartiere Burgo	8
Cogei	20
Elettronica	8
Eni (Gruppo) per le società Agip petroli (ex Praoil) - Agricoltura Enichem EniChem fibre - Enirisorse Fosfotec Gruppo tessile salernitano Isaf Nuova Solmine Saipem Italia	202
Ericsson (Gruppo) per le società. Catel Elte Ericsson TLC - Intelcat Intelme Intelna Intelpa	191
E V C European Vinyls Corporation	7
Fiat (Gruppo) per la società Vilca	20
Fidia	8
Fincantieri	11

Finmeccanica (Gruppo) per le società: Alenia Az. di Finmeccanica - Alfa Romeo Avio - Ansaldo Az. di Finmeccanica - Ansaldo energia - Agusta - Agusta Omi - Agusta sistemi - Elecotteri meridionali - GF Sistemi avionici - OAN - Oto Melara	213
Fintecna (Gruppo) per la società Ponteggi Dalmine	7
F.I.V. Edoardo Bianchi	1
Gepi (Gruppo) per le società: Conf. Calabresi - Eutron S. - Geconf 2000 - Morgana - Nuova Dublo - Nuova Mistral - Tecnotubi - Temesa - Tessile di Cetraro	38
Imet	11
Iritecna (Gruppo) per le società: Bonifica - Garboli - Iritecna in liquidazione - Italeco - Sistemi urbani	20
Italcementi	16
Italtel e Siemens Telematica	239
Itin	8
Kuwait	11
Manuli autoadesivi	4
M.C.M. - Manifatture cotone Mezzogiorno	7
Nuovo Pignone	5
Oerlikon-Contraves	14
Olivetti (Gruppo) per le società: Elea - Modinform - Olivetti - Olivetti personal computers (il cui personale proviene da Olivetti S.p.a., ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile come novellato dall'art. 47 della legge n. 428/1990) - Olivetti Synthesis - Syntax Processing	310
Progema	4
Raccorderia meridionale	5
SGL Carbon	5
SGS Thomson	37
Sirti	142
Site	11
Totale . . .	2.020

Art. 2.

La distribuzione delle unità da porre in mobilità nell'ambito dei gruppi e delle aziende nelle diverse unità produttive sara effettuata, nel limite del numero attribuito, dai gruppi o dalle imprese medesime, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie degli accordi di riferimento.

Art. 3.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale acquisira periodiche informazioni dalle aziende o gruppi di cui all'art. 1 e, qualora rilevasse la non collocazione in mobilità finalizzata al pensionamento delle 2.020 unità assegnate, provvederà con successivo decreto ad attribuire le unità residue alle aziende destinatarie del presente provvedimento, secondo le modalità che saranno tempestivamente stabilite e rese note.

Roma, 13 giugno 1996

Il Ministro: TREU

96A4115

DECRETO 17 giugno 1996.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Le Grotte di Collepardo e Pozzo d'Antullo», in Collepardo.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 1° luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 6 marzo 1996, con il quale la Direzione generale della cooperazione ha demandato agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i pressuposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 19 febbraio 1992 eseguita nei confronti della società cooperativa a r.l. «Le Grotte di Collepardo e Pozzo d'Antullo», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal primo comma del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. «Le Grotte di Collepardo e Pozzo d'Antullo», con sede in Collepardo, costituita per rogito notaio Franco Rossi in data 5 giugno 1990, repertorio 3995, reg. soc. 7085 tribunale di Frosinone BUSC n. 1412/248558, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 17 giugno 1996

Il direttore: NECCI

96A4104

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 20 *giugno* 1996.

Proroga del termine previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 15 settembre 1995 recante: «Determinazione dei tempi e delle modalità per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi di cui all'art. 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240, in materia di interporti».

IL MINISTRO
DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 4 agosto 1990, n. 240, capo I, concernente interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci e successive modificazioni ed integrazioni apportate con legge 30 maggio 1995, n. 204;

Visto il decreto ministeriale n. 78.T in data 15 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 25 settembre 1995, con il quale, in ottemperanza al comma 1 dell'art. 6 della citata legge n. 204/1995, il Ministro dei trasporti e della navigazione ha definito i tempi e la modalità per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi di cui alla legge n. 240/1990;

Visto il decreto ministeriale in data 18 gennaio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1996, con il quale sono stati prorogati i termini di cui all'art. 1, comma 1 del decreto ministeriale 78-T in data 15 settembre 1995;

Visto il decreto ministeriale 99-T in data 20 dicembre 1995 con il quale è stata istituita presso il Ministero dei trasporti e della navigazione la commissione per la predisposizione della graduatoria per l'ammissione ai contributi di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, come integrata e modificata dalla legge 30 maggio 1995, n. 204;

Visto il precitato decreto ministeriale 99-T/1995 che all'art. 3 fissa tra l'altro i termini per la definizione della graduatoria dei soggetti da ammettere ai contributi di cui alla legge 240 del 1990 definita in base ai criteri obiettivi predeterminati dalla commissione medesima;

Considerato che il ritardo con cui la commissione ha avuto disponibilità dell'intera documentazione, prevista in allegato al citato decreto ministeriale 15 settembre 1995 con particolare riguardo a quanto previsto la p.to 4.2, non consente alla commissione stessa di completare nei termini inizialmente previsti i propri lavori;

Ritenuto di dover prorogare di trenta giorni il termine indicato all'art. 3, comma 2, del suindicato decreto ministeriale n. 78-T/1995;

Decreta:

Il termine di novanta giorni previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 25 settembre 1995, recante «Determinazione dei tempi e delle modalità per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi di cui all'art. 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240, in materia di interporti» è prorogato di trenta giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 1996

Il Ministro: BURLANDO

96A4103

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 20 giugno 1996.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di terapista della riabilitazione.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Diplôme de Gradué(e) en kinésithérapie» conseguito in Belgio dal sig. Palombo Alfonso;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «Terapista della riabilitazione», conseguito in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del sopra citato decreto legislativo, espresso nella seduta del 17 maggio 1996;

Decreta:

Il titolo di studio, «Diplôme de Gradué(e) en Kinésithérapie» conseguito in Belgio in data 21 giugno 1984 dal sig. Palombo Alfonso, nato a Napoli (Italia) il 28 ottobre 1959, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Terapista della riabilitazione» ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 1996

Il dirigente generale: D'ARI

96A4053

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 24 maggio 1996.

Impegno della somma complessiva di L. 58.484.813.129 a favore degli istituti mutuanti per l'esercizio 1996 ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, comma 13.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma della citata legge n. 833/1978;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, art 4, comma 13;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1995, n. 8, con il quale è stata impegnata la prima rata semestrale delle venti previste a favore degli istituti mutuanti interessati per mutui concessi agli enti in esso indicati per le proprie esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti delle attrezzature sanitarie, in sostituzione di quelle obsolete, ai sensi della legge n. 412/1991, art. 4, comma 13;

Viste le richieste di versamento della terza rata, scadenza 30 giugno 1996, avanzate dai seguenti interessati istituti mutuanti: 1) Medio credito fondiario centro Italia - Ancona, 2) Crediop - Roma, 3) Banco di Napoli - Napoli, 4) Crediop Roma, 5) Cariplo Milano, 6) Banca regionale europea - Milano 7) Crediop - Roma, 8) Credito fondiario e industriale S.p.a Roma, 9) Banco di Sardegna - Sassari 10) Cassa di risparmio di Gorizia - Gorizia, 11) Cariplo 12) Banca mediterranea Potenza e 13) IMI S.p.a - Roma per mutui concessi rispettivamente, a favore delle regioni 1) Abruzzo, 2) Lazio, 3) Calabria, 4) Piemonte e 5) Lombardia, nonché: 6) all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori - Milano 7) Istituto per l'infanzia «Burlo Garofalo» - Trieste 8) Istituto zooprofilattico delle Venezie Padova, 9) Istituto zooprofilattico della Sardegna - Sassari, 10) Centro riferimento oncologico di Aviano (PN), 11) Istituto Carlo Besta Milano, 12) Istituto zooprofilattico della Puglia Foggia, e 13) Istituti fisioterapici ospitalieri - Roma;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, per l'esercizio 1996;

Ritenuto di dover impegnare, a favore degli istituti mutuanti sopracitati, la somma complessiva di L. 58.484.813 129;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di lire 58.484.813.129 è impegnata, per il 1996, per le finalità esposte in premessa, a favore degli istituti appresso riportati, secondo l'importo a fianco di ciascuno indicato:

Istituti mutuanti	Sede	Importo in lire	Valuta
1) Mediocredito fondiario centro Italia	Ancona	3.768.846.493	30-6-1996
2) Crediop: Credito per le imprese e le opere pubbliche	Roma	12.079.595.829	30-6-1996
3) Banco di Napoli S.p.a. - OO.PP.	Napoli	5.240.542.038	30-6-1996
4) Crediop - Credito per le imprese e le opere pubbliche	Roma	11.519.712.806	30-6-1996
5) Cariplo - Cassa di risparmio delle province lombarde	Milano	23.134.528.203	30-6-1996
6) Banca regionale europea S.p.a.	Milano	594.697.300	30-6-1996
7) Crediop Credito per le imprese e le opere pubbliche	Roma	296.029.665	30-6-1996
8) Credito fondiario e industriale	Roma	327.621.464	30-6-1996
9) Banco di Sardegna S.p.a.	Sassari	229.935.483	30-6-1996
10) Cassa di risparmio di Gorizia	Gorizia	215.577.120	30-6-1996
11) Cariplo - Cassa di risparmio delle province lombarde	Milano	301.605.329	30-6-1996
12) Banca mediterranea	Potenza	257.050.984	30-6-1996
13) Imi S.p.a.	Roma	519.070.415	30-6-1996
Totale . . .		58.484.813.129	

Art. 2.

È autorizzato il versamento a favore degli istituti mutuanti, con valuta 30 giugno 1996, secondo l'importo a fianco di ciascuno indicato di cui al precedente art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. n. 7085 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e P.E., per il 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 1996

Il direttore generale: BITETTI

96A4114

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 13 giugno 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il piano triennale di sviluppo dell'Università 1991-1993, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, che istituisce nell'Università degli studi di Perugia il corso di diploma universitario triennale in «Igiene e sanità animale»;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 19 maggio 1992 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1993) recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al diploma universitario in «Igiene e sanità animale»;

Visto il decreto di rettifica del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dell'11 giugno 1993 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 13 novembre 1993);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 agosto 1994, n. 184) contenente l'individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Considerato che con nota del 25 maggio 1995, prot. n. 36438 sono state inviate al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica copie delle deliberazioni degli Organi accademici, con le quali sono stati recepiti i nuovi settori scientifico-disciplinari;

Visto il parere del consiglio universitario nazionale in data 27 ottobre 1995, con il quale si accoglie la proposta di modifica statutaria, a condizione che vengano inseriti in alcune aree ulteriori settori scientifico-disciplinari;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dagli Organi accademici dell'Università degli studi di Perugia, con le quali è stato recepito il parere del consiglio universitario nazionale;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli dal 217 al 223 del Titolo XII, relativi al corso di diploma in Igiene e sanità animale, vengono soppressi e sostituiti dai nuovi articoli dal 217 al 223.

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO
IN IGIENE E SANITÀ ANIMALE

Art. 217.

Diploma universitario

Presso la facoltà di medicina veterinaria è istituito il corso di diploma universitario, di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990 n. 341, in «Igiene e sanità animale».

Il diplomato potrà trovare impiego nell'ambito del servizio sanitario nazionale come supporto tecnico alle funzioni istituzionali di detto servizio nelle aree più specificatamente veterinarie. Esso avrà competenze tecniche e laboratoristiche di supporto all'opera del medico veterinario nell'area dell'igiene degli alimenti di origine animale, nell'area della sanità pubblica veterinaria e nell'area di controllo dell'igiene degli allevamenti. Potrà anche trovare impiego presso industrie e laboratori privati come addetto ai laboratori di analisi biomediche veterinarie o di biotecnologie veterinarie. Potrà ancora svolgere mansioni tecniche presso stabilimenti di allevamento di animali di laboratorio e presso i laboratori autorizzati alla sperimentazione animale.

Il corso di studi ha durata triennale.

L'iscrizione ai corsi è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990. Il diploma universitario in «Igiene e sanità animale» è articolato negli orientamenti: «Igiene e controllo degli alimenti di origine animale» e «Tecnologie laboratoristiche biomediche veterinarie».

Il profilo professionale specifico relativo a ciascun orientamento sarà oggetto di certificazione da parte dell'università che conferisce il titolo.

Art. 218.

Corso di laurea e di diploma universitario affine

Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario di cui all'art. 204 è dichiarato strettamente affine ai corsi di laurea delle facoltà di medicina veterinaria di cui all'art. 1 delle tabelle XXXIII (*Gazzetta Ufficiale* 12 gennaio 1987) e XXXI-*ter* (*Gazzetta Ufficiale* 7 febbraio 1987).

Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dal corso di diploma universitario ai corsi di laurea sopracitati ed a quelli di altre facoltà, il consiglio di facoltà adotterà il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. Conseguentemente le facoltà potranno riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze, anche parziali, con gli insegnamenti dei corsi di laurea; le facoltà indicheranno, inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere ai corsi di laurea, che gli insegnamenti specifici dei corsi di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

Nel trasferimento degli studenti anche di altre facoltà al corso di diploma universitario, i consigli di facoltà riconosceranno gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicheranno il piano di studi da completare per conseguire il titolo. Per coloro che hanno conseguito un titolo di diploma universitario con corso di durata triennale e chiedono l'iscrizione a un corso di laurea affine, l'anno di corso sarà di regola il terzo. Particolare attenzione sarà rivolta dalle facoltà agli studenti iscritti come fuori corso ad un corso di laurea o che abbiano interrotto gli studi, nel caso che volessero completare gli studi nell'ambito del corso di diploma.

Art. 219.

Articolazione del corso degli studi

La durata degli studi del corso di diploma universitario in «Igiene e sanità animale» è fissata in tre anni.

Ciascuno dei tre anni di corso potrà essere articolato in periodi didattici più brevi, specificandoli nel regolamento didattico della facoltà.

Complessivamente l'attività didattica comprende non meno di 1800 ore, di cui almeno 200 ore di attività pratiche di laboratorio o di tirocinio. L'attività di laboratorio e di tirocinio potrà essere svolta all'interno o all'esterno dell'Università, anche in relazione ad un elaborato finale, presso qualificate istituzioni italiane o straniere con le quali si siano stipulate apposite convenzioni.

L'attività didattica è di norma organizzata sulla base di annualità, costituite da corsi monodisciplinari o integrati. Il corso di insegnamento integrato è costituito da moduli coordinati, eventualmente impartiti da più docenti.

Il numero delle annualità non potrà essere inferiore a 15 e superiore a 18. Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma universitario occorre aver superato l'accertamento, con esito positivo, relativo agli insegnamenti previsti nel piano di studi, con modalità di esame stabilite dal consiglio di facoltà.

La facoltà, nello stabilire prove di valutazione della preparazione degli studenti, faranno ricorso a criteri di continuità, di globalità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli eventuali esami tradizionali tra 15 e 18.

L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato, durante la quale potrà essere discusso un eventuale elaborato finale.

I contenuti didattico-formativi minimi obbligatori del corso di studi sono articolati in aree didattiche indicate negli articoli 229 e 230.

Nel regolamento di Ateneo la facoltà indica le aree, gli obiettivi didattico-formativi e il relativo impegno in ore o crediti didattici per ciascun orientamento, fino al completamento del monte ore totale previsto.

Art. 220.

Manifesto degli studi

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale del corso di diploma comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) delibera il numero dei posti a disposizione degli iscritti al 1° anno, secondo quanto previsto dal precedente art. 224;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità e le relative denominazioni facendo riferimento ai contenuti didattico-scientifici dei raggruppamenti indicati nell'ordinamento didattico;

c) ripartisce il monte di ore di ciascuna area fra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

e) indica le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì, le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 221.

Docenza

La copertura dei moduli didattici attivati è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facoltà ai professori di ruolo dello stesso gruppo disciplinare o di gruppo ritenuto dalla facoltà affine, ovvero per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore confermato. Per realizzare l'attività didattica, con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento avrà un numero di studenti iscritti non superiore, di norma, alle cento unità.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto, con le modalità previste nello statuto dell'ateneo.

Art. 222.

Articolazione del diploma universitario in igiene e sanità animale

Formazione di base comune (450 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti.

Area 1 - Matematica (50 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti base dell'analisi matematica. Deve inoltre impadronirsi delle nozioni di calcolo delle probabilità e statistica. Deve infine acquisire nozioni generali di informatica ed essere avviato all'uso dei calcolatori.

Raggruppamenti disciplinari: A01B; A01C; A01D; A02A; A02B; A03X; A04A; K05A; K05B; F01X; S01A.

Area 2 - Fisica (50 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della fisica che sono alla base della comprensione dei processi naturali e tecnologici. In particolare deve svolgere in modo più approfondito i capitoli della metrologia, meccanica, energetica ed elettricità.

Raggruppamenti disciplinari: B01A; B01B.

Area 3 - Chimica (70 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle relazioni tra la struttura atomica e le proprietà degli elementi; la natura dei legami chimici, le relazioni fra struttura molecolare e proprietà per le diverse classi di composti della chimica inorganica ed organica, le leggi che regolano le trasformazioni delle specie chimiche.

Raggruppamenti disciplinari: E05A; E05B.

Area 4 - Biochimica veterinaria sistematica e comparata (70 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti biochimici dell'organizzazione strutturale delle cellule, dei processi del metabolismo glucidico, lipidico e proteico di animali di interesse veterinario.

Raggruppamenti disciplinari: E05A; E05B.

Area 5 - Biologia, morfologia e fisiologia degli animali (150 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali della biologia attraverso uno studio morfologico e fisiologico degli animali. Egli dovrà inoltre conoscere la citologia e l'istologia comparata con le relative tecniche di indagine.

Raggruppamenti disciplinari: V30A; V30B.

Area 6 - Patologia generale (60 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze di base sulle cause di malattia, sui relativi meccanismi d'azione e sulla dinamica della risposta difensiva da parte dell'organismo. Deve inoltre apprendere le nozioni fondamentali sulla genesi dei processi regressivi della cellula nonché quelle relative alle principali alterazioni del ricambio. La preparazione deve infine comprendere elementi di ematologia.

Raggruppamento disciplinare: V31A.

Formazione professionale di base (650 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti.

Area 7 - Microbiologia ed immunologia (80 ore).

Lo studente deve acquisire i fondamenti della classificazione delle strutture e dei meccanismi eziopatogenetici dei microrganismi di interesse veterinario. Deve inoltre acquisire i concetti fondamentali delle risposte immunitarie degli organismi animali.

Raggruppamento disciplinare: V32A.

Area 8 - Parassitologia (50 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali della biologia dei parassiti degli animali e la loro importanza igienico-sanitaria.

Raggruppamento disciplinare: V32B.

Area 9 - Tecniche di analisi microbiologiche, virologiche, micologiche, parassitologiche, sierologiche ed immunologiche (140 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali e le metodiche usate nelle analisi microbiologiche, virologiche, micologiche, parassitologiche ed immunologiche nonché le tecniche relative alla microbiologia degli alimenti.

Raggruppamenti disciplinari: V32A; V32B; V31B.

Area 10 - Tecniche istologiche (50 ore).

Lo studente deve acquisire i principi sui quali si basano le tecniche di fissazione, d'inclusione e di colorazione nonché le tecniche istochimiche e immunoistochimiche per lo studio della cellula e dei tessuti. Deve altresì conoscere le modalità di prelievo, di fissazione e di allestimento dei preparati destinati all'esame ultrastrutturale.

Raggruppamento disciplinare: V30A.

Area 11 - Metodologie chimiche e biochimiche veterinarie (70 ore).

Lo studente deve acquisire i fondamenti delle tecniche centrifugative, cromatografiche, elettroforetiche, spettroscopiche, isotopiche ed enzimatiche. Egli dovrà conoscere i principi generali di utilizzazione di tali metodologie per lo studio della biochimica di cellule procariotiche ed eucariotiche e di organi e tessuti di vertebrati e invertebrati di interesse veterinario.

Raggruppamenti disciplinari: E05A; E05B.

Area 12 - Elementi di legislazione sanitaria (40 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni fondamentali di diritto, di legislazione sanitaria, della struttura del servizio sanitario nazionale - nonché le normative nazionali riguardanti gli alimenti ed il benessere animale.

Raggruppamenti disciplinari: V32A; V33B.

Area 13 - Epidemiologia veterinaria (50 ore).

Lo studente deve acquisire conoscenze di epidemiologia generale. Deve inoltre conoscere le tecniche di sorveglianza sanitaria e di monitoraggio, campionamento e prelievo.

Raggruppamenti disciplinari: V32A; V32B.

Area 14 - Tecnologie e igiene degli allevamenti zootecnici (50 ore).

Lo studente deve acquisire conoscenze sulle tecnologie e sull'igiene degli allevamenti zootecnici.

Raggruppamenti disciplinari: G09A; G09B; G09C; G09D.

Area 15 - Zoonosi (50 ore).

Lo studente deve acquisire gli elementi di base sulle principali malattie degli animali con particolare riguardo a quelle trasmissibili all'uomo.

Raggruppamenti disciplinari: V32A; V32B.

Area 16 - Tecnica delle autopsie (20 ore).

Lo studente dovrà essere in grado di preparare i cadaveri degli animali per la necroscopia ed eseguire le sezioni del cadavere al fine di assistere manualmente il medico veterinario nella diagnostica cadaverica.

Raggruppamento disciplinare: V31A.

Area 17 - Lingua inglese ad orientamento medico-scientifico (50 ore).

Si ritiene indispensabile fornire al tecnico una adeguata conoscenza dell'inglese scientifico (biologico, medico e veterinario) al fine di facilitare l'accesso alle informazioni tecnico-scientifiche specifiche nella prospettiva dell'aggiornamento professionale.

Raggruppamenti disciplinari: L18A; L18B; L18C.

Art. 223.

Formazione professionale specifica (700 ore)

Le aree disciplinari, gli obbiettivi didattici e i relativi impegni in ore o crediti didattici sono definiti dalle facoltà per i singoli orientamenti secondo le modalità che seguono. La formazione professionale specifica comprende 200 ore di attività pratiche di laboratorio o di tirocinio secondo le modalità previste dall'art. 3 del decreto ministeriale 19 maggio 1992 (*Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1993).

FORMAZIONE PROFESSIONALE DI ORIENTAMENTO

Orientamento: «Igiene e controllo degli alimenti di origine animale».

Area 18 - Produzione e conservazione degli alimenti (90 ore).

Lo studente dovrà conoscere le linee fondamentali dei processi di produzione delle conserve e delle semiconserve e le condizioni che possono influenzare la qualità e la conservabilità degli alimenti di origine animale e vegetale. Apprenderà inoltre metodi e procedimenti di applicazione del freddo per stoccaggio e commercializzazione degli alimenti. Elementi di legislazione.

Raggruppamento disciplinare: V31B.

Area 19 - Igiene aziendale e verifica dei sistemi di produzione (90 ore).

Lo studente apprenderà nozioni di base sull'igiene della macellazione, del sezionamento delle carni e del relativo stoccaggio. Studierà la produzione igienica dei prodotti a base di carne, l'igiene del personale, l'igiene delle mense e di ambienti di preparazione e somministrazione degli alimenti, nonché le modalità di prevenzione delle malattie alimentari acute. Elementi di legislazione.

Raggruppamento disciplinare: V31B.

Area 20 - Tossicologia alimentare (50 ore).

Lo studente dovrà conoscere gli elementi di base della tossicologia alimentare e acquisire gli elementi che consentono di chiarire quali sono i motivi della formazione e della presenza dei residui negli alimenti di origine animale. Elementi di legislazione.

Raggruppamento disciplinare: V33A.

Area 21 - Tecniche diagnostiche e di prelievo di campioni (60 ore).

Lo studente dovrà conoscere le modalità e le tecniche di prelievo di campioni nei macelli e nei laboratori di trasformazione degli alimenti, nonché durante il commercio, lo stoccaggio, il trasporto e la vendita di tutti gli alimenti. Inoltre dovrà conoscere gli elementi di base dei principali esami di laboratorio. Elementi di legislazione.

Raggruppamento disciplinare: V31B.

Area 22 - Radioprotezione e trattamenti radianti degli alimenti (60 ore).

Lo studente deve acquisire conoscenze fondamentali della radioattività e dei metodi e delle unità di misura radiologiche. Dovrà conoscere gli elementi fondamentali della contaminazione degli alimenti da parte delle sostanze radioattive, dei mezzi di decontaminazione degli stessi alimenti, nonché le tecniche generali relative all'irradiazione degli alimenti per la loro conservazione. Infine non saranno trascurati i problemi dello smaltimento dei rifiuti radioattivi. Elementi di legislazione.

Raggruppamenti disciplinari. V33B, V34A.

Area 23 - Manualità di tecnica ispettiva e valutazione degli animali da macello (60 ore).

Lo studente dovrà apprendere nozioni generali di ispezione, di igiene e la valutazione degli animali macellati, dovrà saper riconoscere la specie animale, nonché le parti degli animali che presentino alterazioni. Analoga preparazione in linee generali dovrà possedere nel settore delle carni avicunicole e della selvaggina. Elementi di legislazione.

Raggruppamento disciplinare: V31B.

Area 24 - Igiene del latte, delle uova, dei prodotti ittici, del miele e dei loro derivati (90 ore).

Lo studente apprenderà nozioni elementari di igiene della produzione e della commercializzazione del latte e dei derivati, delle uova e dei relativi prodotti, nonché della produzione e della commercializzazione del miele. Inoltre acquisirà sufficienti conoscenze di tassonomia, di anatomia e di fisiologia dei molluschi, dei crostacci e dei pesci sia marini, sia di allevamento; nonché cenni sulla produzione, sulla conservazione, sulla lavorazione e sulla trasformazione dei prodotti della pesca. Elementi di legislazione.

Raggruppamento disciplinare: V31B.

FORMAZIONE PROFESSIONALE DI ORIENTAMENTO

Orientamento «Tecnologie laboratoristiche biomediche veterinarie».

Area 18 - Ematologia (80 ore).

Lo studente deve acquisire tecniche laboratoristiche di indagine sul sangue in toto e su siero e plasma delle diverse specie animali.

Raggruppamento disciplinare: V33B.

Area 19 - Biochimica clinica veterinaria (90 ore).

Lo studente deve acquisire tecniche laboratoristiche sui comportamenti fisiopatologici dei metabolismi glicidico, protidico, lipidico, minerale, nonché dei vari profili metabolici d'organo nelle specie animali di interesse veterinario.

Raggruppamenti disciplinari: V33B; E05B.

Area 20 - Tecniche farmaco-tossicologiche (90 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni riguardanti le tecniche laboratoristiche farmacologiche e tossicologiche su animali, tessuti e prodotti di origine animale ed alimenti per uso zootecnico.

Raggruppamento disciplinare: V33A.

Area 21 - Radioprotezione dei prodotti animali (60 ore).

Lo studente deve acquisire conoscenze fondamentali della radioattività, delle unità e metodi di misura dell'attività radioattiva nelle matrici ambientali, vegetali ed animali e degli effetti delle radiazioni ionizzanti sui prodotti di origine animale.

Raggruppamenti disciplinari: V33B; V34A.

Area 22 - Anatomia degli animali da laboratorio (60 ore).

Lo studente deve acquisire conoscenze sulla struttura funzionale dei principali apparati delle specie animali maggiormente utilizzate nella sperimentazione animale.

Raggruppamento disciplinare: V30A.

Area 23 - Fisiologia degli animali da laboratorio (60 ore).

Lo studente deve acquisire conoscenze sulla fisiologia cellulare e sulla fisiologia della vita vegetativa e di relazione, con particolare riguardo alla fisiologia del dolore delle specie animali maggiormente utilizzate nella sperimentazione animale.

Raggruppamento disciplinare: V30B.

Area 24 - Animali da laboratorio (60 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni sui principi di sanità animale, bioetica ed etologia, nonché sui principi di stabulazione degli animali di laboratorio, sulle norme di conduzione di uno stabulario e sui metodi sostitutivi all'uso di animali di laboratorio.

Raggruppamenti disciplinari: V30B; V32A; V33A; V33B.

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 13 giugno 1996

Il rettore: CALZONI

96A4116

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

DECRETO RETTORALE 12 giugno 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Brescia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 844, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge n. 341/1990;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Brescia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 18 aprile 1996, con il quale è stato espresso parere favorevole alla modifica di Statuto della facoltà di ingegneria - adeguamento all'Ordinamento didattico universitario della tabella XXIX dei corsi di laurea della facoltà di ingegneria;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Brescia, approvato e modificato con i decreti sopracitati, e ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 47 l'espressione: «L'accesso ai corsi di laurea della facoltà è regolato dalle disposizioni di legge» è sostituita con: «L'iscrizione al corso di laurea è regolato dalle norme vigenti in materia di accesso agli istituti universitari».

L'espressione: «"Dottore in ..." con la specificazione del corso di laurea seguito» viene sostituita con: «"Dottore in ingegneria ..." con la specializzazione del corso di laurea seguito».

Art. 2.

L'art. 49 è sostituito dal seguente:

Art. 49. — Il Consiglio di facoltà, all'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, definisce, su proposta del competente Consiglio di corso di laurea, per ciascun corso di laurea in indirizzo, i corsi ufficiali (monodisciplinari o integrati) che rappresentano le annualità minime prescritte, scegliendo le relative discipline all'interno dell'elenco dei settori scientifico-disciplinari riportato nel successivo art. 51. Le annualità elencate di seguito concorrono a formare, secondo le modalità indicate, il numero minimo di annualità prescritte.

ANNUALITÀ COMUNI A TUTTI I CORSI DI LAUREA

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
A02A-A01C A03X-A04A A01A-A01B A02B-S01A	Analisi matematica - Geometria Fisica matematica - Analisi numerica Logica matematica - Algebra Probabilità e statistica matematica - Statistica	4
B01A	Fisica generale	1
B01A-B03X	Fisica generale - Struttura della materia	1
C06X	Chimica	1
K05A K05B	Sistemi di elaborazione delle informazioni Informatica	1
H15X-I27X P01A	Estimo - Ingegneria economico-gestionale Economia politica	1

Tutte le annualità sono obbligatorie per tutti i corsi di laurea.

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE

ANNUALITÀ DEL SETTORE CIVILE

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
H01A-H01B	Idraulica - Costruzioni idrauliche	1
H06X	Geotecnica	1
H07A	Scienza delle costruzioni	1
H08A	Architettura tecnica	1
H11X	Disegno	1
I04C I05B I07X I17X I18X	Sistemi e tecnologie energetici Fisica tecnica ambientale Meccanica applicata alle macchine Elettronica Convertitori, macchine e azionamenti elettrici	2
I14A	Scienza e tecnologia dei materiali	1

Almeno sei annualità sono da scegliersi in accordo con quelle sopraelencate.

ANNUALITÀ CARATTERIZZANTI IL CORSO DI LAUREA

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
H01B-H01C	Costruzioni idrauliche - Costruzioni marittime	1
H03X	Strade, ferrovie ed aeroporti	1
H04X	Trasporti	1
H05X	Topografia e cartografia	1
H07B	Tecnica delle costruzioni	1
H14A K04X	Tecnica e pianificazione urbanistica Automatica	1

Almeno cinque annualità sono da scegliersi in accordo con quelle sopraelencate.

Delle rimanenti annualità necessarie al raggiungimento del numero minimo indicato al comma ottavo dell'art. 48, almeno tre sono scelte dalla facoltà in accordo con gli obbiettivi dei singoli indirizzi indicati nella formulazione del regolamento didattico di Ateneo.

Il Consiglio di facoltà, su proposta dei consigli delle strutture didattiche competenti delibera quali tra le restanti annualità rendere eventualmente obbligatorie e quali organizzare in orientamenti locali.

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRONICA

ANNUALITÀ DEL SETTORE DELL'INFORMAZIONE

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
H07A I04B-I04C I05A-I05B I07X	Scienza delle costruzioni Macchine a fluido - Sistemi e tecnologie energetici Fisica tecnica industriale - Fisica tecnica ambientale Meccanica applicata alle macchine	1
I17X	Elettrotecnica	1
K01X	Elettronica	1
K03X	Telecomunicazioni	1
K04X	Automatica	1
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1

Almeno sei annualità sono da scegliersi in accordo con quelle sopraelencate.

ANNUALITÀ CARATTERIZZANTI IL CORSO DI LAUREA

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
K01X	Elettronica	1
K03X	Telecomunicazioni	1
K02X	Campi elettromagnetici	1
K10X K04X	Misure elettriche ed elettroniche Automatica	1
K01X K05A	Elettronica Sistemi di elaborazione delle informazioni	1

Almeno cinque annualità sono da scegliersi in accordo con quelle sopraelencate.

Delle rimanenti annualità necessarie al raggiungimento del numero minimo indicato al comma ottavo dell'art. 48, almeno tre sono scelte dalla facoltà in accordo con gli obbiettivi dei singoli indirizzi indicati nella formulazione del regolamento didattico di Ateneo.

Il Consiglio di facoltà, su proposta dei consigli delle strutture didattiche competenti delibera quali tra le restanti annualità rendere eventualmente obbligatorie e quali organizzare in orientamenti locali.

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA GESTIONALE

ANNUALITÀ CARATTERIZZANTI IL CORSO DI LAUREA INTERSETTORIALE

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
H07A I05A	Scienza delle costruzioni Fisica tecnica industriale	1
I04C I07X I08A I09X	Sistemi e tecnologie energetici Meccanica applicata alle macchine Progettazione meccanica e costruzione di macchine Disegno e metodi dell'ingegneria industriale	2
I10X I14A	Tecnologie e sistemi di lavorazione Scienza e tecnologia dei materiali	1
I17X K01X-K03X	Elettrotecnica Elettronica - Telecomunicazioni	1
K04X	Automatica	1
A04B S02X	Ricerca operativa Statistica economica	1
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1
I11X	Impianti industriali meccanici	1
I02C I11X I15C I19X	Impianti e sistemi aerospaziali Impianti industriali meccanici Impianti chimici Sistemi elettrici per l'energia	1
I27X	Ingegneria economico-gestionale	1
I10X I27X P02B	Tecnologie e sistemi di lavorazione Ingegneria economico-gestionale Economia e gestione delle imprese	1

Almeno undici annualità sono da scegliersi in accordo con quelle sopraelencate.

Delle rimanenti annualità necessarie al raggiungimento del numero minimo indicato al comma ottavo dell'art. 48, almeno tre sono scelte dalla facoltà in accordo con gli obbiettivi dei singoli indirizzi indicati nella formulazione del regolamento didattico di Ateneo.

Il Consiglio di facoltà, su proposta dei consigli delle strutture didattiche competenti delibera quali tra le restanti annualità rendere eventualmente obbligatorie e quali organizzare in orientamenti locali.

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA MECCANICA

ANNUALITÀ DEL SETTORE INDUSTRIALE

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
H07A H07B	Scienza delle costruzioni Tecnica delle costruzioni	1
I05A-I05B I15B	Fisica tecnica industriale - Fisica tecnica ambientale Principi di ingegneria chimica	1
I07X I09X	Meccanica applicata alle macchine Disegno e metodi dell'ingegneria industriale	1
I04A I04B-I04C	Propulsione aerospaziale Macchine a fluido - Sistemi e tecnologie energetici	1
I10X I14A I14B	Tecnologie e sistemi di lavorazione Scienza e tecnologia dei materiali Materiali macromolecolari	1
I17X I18X	Elettrotecnica Convertitori, macchine e azionamenti elettrici	1
K01X K04X	Elettronica Automatica	1

Almeno sei annualità sono da scegliersi in accordo con quelle sopraelencate.

ANNUALITÀ CARATTERIZZANTI IL CORSO DI LARUEA

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
H01A I03X	Idraulica Fluidodinamica	1
I08A	Progettazione meccanica e costruzione di macchine	1
I09X	Disegno e metodi dell'ingegneria industriale	1
I10X	Tecnologie e sistemi di lavorazione	1
I11X	Impianti industriali meccanici	1
I04B I06X I07X	Macchine a fluido Misure meccaniche e termiche Meccanica applicata alle macchine	1

Almeno cinque annualità sono da scegliersi in accordo con quelle sopraelencate.

Delle rimanenti annualità necessarie al raggiungimento del numero minimo indicato al comma ottavo dell'art. 48, almeno tre sono scelte dalla facoltà in accordo con gli obbiettivi dei singoli indirizzi indicati nella formulazione del regolamento didattico di Ateneo.

Il Consiglio di facoltà, su proposta dei consigli delle strutture didattiche competenti delibera quali tra le restanti annualità rendere eventualmente obbligatorie e quali organizzare in orientamenti locali.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, e dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924, lo studente può presentare un piano di studi diverso da quello consigliato dalla facoltà e previsto nel manifesto degli studi, purché nell'ambito delle discipline attivate. Il competente Consiglio di corso di laurea valuta la congruità del piano predisposto dallo studente con il raggiungimento degli obbiettivi didattici formativi del corso stesso.

Art. 3.

L'art. 51 è sostituito dal seguente:

Art. 51. — Elenco generale, articolato per settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti attivabili presso la facoltà di ingegneria ai sensi dell'art. 14 della legge 341/1990, del D.P.R. 12 aprile 1994 e del D.P.R. 6 maggio 1994.

Tutte le discipline dei seguenti settori scientifico-disciplinari:

A04B Ricerca operativa

D04B Geofisica applicata

H01A Idraulica

H01B Costruzioni idrauliche

H01C Costruzioni marittime

H02X Ingegneria sanitaria-ambientale

H03X Strade, ferrovie ed aeroporti

H04X Trasporti

H05X Topografia e cartografia

H06X Geotecnica

H07A Scienza delle costruzioni

H07B Tecnica delle costruzioni

H08A Architettura tecnica

H08B Tecnica e produzione edilizia

H09A Tecnologia dell'architettura

H09B Tecnologie della produzione edilizia

H14A Tecnica e pianificazione urbanistica

I03X Fluidodinamica

I04A Propulsione aerospaziale

I04B Macchine a fluido

I04C Sistemi e tecnologie energetici

I05A Fisica tecnica industriale

I05B Fisica tecnica ambientale

I06X Misure meccaniche e termiche

I07X Meccanica applicata alle macchine

I08A Progettazione meccanica e costruzione di macchine

I08B Meccanica sperimentale

I08C Costruzione di veicoli terrestri

I09X Disegno e metodi dell'ingegneria industriale

I10X Tecnologie e sistemi di lavorazione

I11X Impianti industriali meccanici

I13X Metallurgia

I14A Scienza e tecnologia dei materiali

I14B Materiali macromolecolari

I15B Principi di ingegneria chimica

I15C Impianti chimici

I17X Elettrotecnica

I18X Convertitori, macchine e azionamenti elettrici

I19X Sistemi elettrici per l'energia

I26B Bioingegneria chimica

I27X Ingegneria economico-gestionale

K01X Elettronica

K02X Campi elettromagnetici

K03X Telecomunicazioni

K04X Automatica

K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni

K05B Informatica

K06X Bioingegneria elettronica

K10X Misure elettriche ed elettroniche.

Le discipline elencate dei settori scientifico-disciplinari:

A01B *Algebra:* Algebra - Algebra ed elementi di geometria;

A01C *Geometria:* Geometria - Geometria differenziale - Geometria e algebra;

A02A *Analisi matematica:* Analisi matematica - Calcolo delle variazioni - Metodi matematici per l'ingegneria (settore A02A) - Teoria delle funzioni - Teoria matematica dei controlli - Matematica applicata (settore A02A) - Metodi matematici e statistici (settore A02A);

A02B *Probabilità e statistica matematica:* Calcolo delle probabilità - Calcolo delle probabilità e statistica matematica - Metodi probabilistici statistici e processi stocastici - Statistica matematica (settore A02B) - Teoria dei giochi (settore A02B) - Teoria dell'affidabilità - Teoria delle decisioni (settore A02B) - Metodi matematici e statistici (settore A02B);

A03X *Fisica matematica:* Fisica matematica - Meccanica analitica - Meccanica razionale - Meccanica superiore - Metodi matematici per l'ingegneria (settore A03X) - Sistemi dinamici - Matematica applicata (settore A03X) - Metodi matematici e statistici (settore A03X);

A04A *Analisi numerica:* Analisi numerica - Calcolo numerico - Calcolo numerico e programmazione - Matematica applicata (settore A04A) - Metodi numerici per l'ingegneria - Metodi matematici e statistici (settore A04A);

B01A *Fisica generale:* Elettromagnetismo - Esperimentazioni di fisica (settore B01A) - Fisica generale - Fisica superiore - Metrologia - Ottica elettronica - Strumentazioni fisiche;

B03X *Struttura della materia:* Elettronica quantistica - Fisica atomica - Fisica dei laser - Fisica dei plasmi - Fisica dei semiconduttori - Fisica delle basse temperature - Fisica delle superfici - Fisica dello stato solido - Ottica quantistica - Struttura della materia - Superconduttività;

C03X *Chimica generale ed inorganica:* Chimica delle radiazioni - Radiochimica;

C06X *Chimica:* Chimica - Sperimentazioni di chimica;

D01C *Geologia strutturale:* Geologia (settore D01C) - Geologia degli idrocarburi - Litologia e geologia (settore D01C);

D02A *Geografia fisica e geomorfologia:* Geomorfologia applicata;

D02B *Geologia applicata:* Geologia applicata - Geologia applicata alle aree sismiche - Geologia applicata alla difesa del suolo - Geologia applicata alla difesa ambientale - Geologia applicata alla pianificazione territoriale - Geomorfologia e instabilità dei versanti (settore D02B) - Idrogeologia applicata - Materiali naturali da costruzione - Rilevamento geologico-tecnico;

E03A *Ecologia:* Ecologia - Ecologia applicata;

F22A *Igiene generale ed applicata:* Igiene ambientale;

H10A *Composizione architettonica e urbana:* Architettura e composizione architettonica - Caratteri distributivi degli edifici - Progettazione architettonica - Progettazione architettonica assistita - Progettazione architettonica per il recupero degli edifici - Teoria e tecniche della progettazione architettonica;

H11 *Disegno:* Disegno - Disegno automatico - Disegno dell'architettura - Disegno edile - Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva - Grafica - Rappresentazione del territorio e dell'ambiente - Rilievo urbano e ambientale - Tecniche della rappresentazione - Unificazione grafica per la rappresentazione - Rilievo dell'architettura - Rilievo fotogrammetrico dell'architettura;

H12X *Storia dell'architettura:* Storia dell'architettura - Storia dell'architettura contemporanea - Storia della città e del territorio - Storia delle tecniche architettoniche - Storia dell'architettura moderna - Storia e metodi di analisi dell'architettura;

H13X *Restauro:* Conservazione dei materiali nell'edilizia storica - Conservazione e riqualificazione tecnologica degli edifici storici - Consolidamento degli edifici storici - Restauro architettonico - Tecnica del restauro architettonico - Tecnica del restauro urbano - Teoria e storia del restauro;

H14B *Urbanistica:* Progettazione urbanistica - Urbanistica;

H15X *Estimo:* Economia ed estimo ambientale - Economia ed estimo civile - Economia ed estimo industriale - Estimo - Estimo e contabilità dei lavori - Estimo ed esercizio professionale - Fondamenti di economia ed estimo - Valutazione economica dei piani territoriali ed urbanistici - Valutazione economica dei progetti;

I02C *Impianti e sistemi aerospaziali:* Strumentazione aeronautica;

I26A *Bioingegneria meccanica:* Bioingegneria (settore I26A) - Biomeccanica - Biomeccanica della riabilitazione - Fenomeni di trasporto biologici - Fluidodinamica biomedica - Organi artificiali e protesi - Robotica biomedica - Strumentazione biomedica (settore I26A) - Tecnologia dei biomateriali - Tecnologie biomediche (settore I26A);

L25C *Storia dell'arte contemporanea:* Archeologia industriale - Storia dell'arte contemporanea;

N04X *Diritto commerciale:* Diritto commerciale;

N07X *Diritto del lavoro:* Diritto del lavoro - Relazioni industriali;

N09X *Istituzioni di diritto pubblico:* Istituzioni di diritto pubblico;

N10X *Diritto amministrativo:* Diritto dei beni pubblici e delle fonti di energia - Diritto dell'ambiente - Diritto minerario - Diritto urbanistico - Disciplina giuridica delle attività tecnico-ingegneristiche;

P01E *Econometria:* Econometria - Economia matematica;

P01A *Economia politica:* Economia politica (settore P01A) - Istituzioni di economia - Macroeconomia - Microeconomia;

P01B *Politica economica:* Economia dei beni e delle attività culturali (settore P01B) - Economia dell'ambiente (settore P01B) - Economia del lavoro - Politica economica (settore P01B);

P02A *Economia aziendale:* Analisi e contabilità dei costi;

P02C *Finanza aziendale:* Finanza aziendale;

Q05C *Sociologia dei processi economici e del lavoro:* Sociologia dell'organizzazione - Sociologia industriale;

Q05D *Sociologia dell'ambiente e del territorio:* Sociologia urbana - Sociologia urbana e rurale;

S01A *Statistica:* Statistica;

S01B *Statistica per la ricerca sperimentale:* Statistica e calcolo delle probabilità;

S02X *Statistica economica:* Analisi di mercato - Statistica aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Brescia, 12 giugno 1996

Il rettore: PRETI

96A4117

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA DIFESA

CIRCOLARE 5 gennaio 1996, n. C-54/UDG.

Circolare LEV.C.44/UDG del 16 giugno 1994 recante disposizioni in materia di dispensa dal compiere la ferma di leva in favore dei profughi soggetti alla leva o agli obblighi di servizio militare. Nuovi criteri interpretativi per l'applicazione dell'art. 33 della legge 26 dicembre 1981, n. 763.

Comandi L.R.M.
Colevamiles
Maricoleva
Levamiles
Distremiles
Levamare

e, per conoscenza:

Presidenza della Repubblica, Segr. affari militari
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Difesa Gabinetto
Segr. part. SSS alla Difesa
Segredifesa
Ministero degli affari esteri, D.G.E.A.S. Uff. VIII (copie per rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero)
Ministero dell'interno, Direzione generale servizi civili
Stamadifesa
Stateservito
Maristat
Stataereo
Superprocuramiles (con annesse copie per le procure militari della Repubblica)
Cortmiles
Procuragencortemiles
Carabinieri Comando
Leggidife
Sottuffesercito
Maripers
Persaereo
Contendife
Prefetture
Regiomiles
Maridipart
Marisicilia
Marisardegna
Aeroregioni
Maricentro

Sono pervenuti a questa Direzione generale vari quesiti da parte degli organi della leva e del reclutamento, in ordine all'attribuzione del beneficio previsto dall'art. 33 della legge 26 dicembre 1981, n. 763, ai familiari a carico dei profughi.

La scrivente, vista anche la nota 13/8-474 datata 6 luglio 1995 con cui la prefettura di Trieste ha prospettato al distretto militare di Udine una soluzione interpretativa dell'art. 1 della predetta legge in combinato disposto con l'art. 1 della legge 15 ottobre 1991, n. 344, difforme da quanto previsto nella circolare in oggetto, si è rivolta al Ministero dell'interno, Direzione generale dei servizi civili, affinché fornisse in proposito il proprio competente parere.

Detto Dicastero, nella risposta, si è attenuto ad un'analisi ermeneutica della normativa in parola, basata su una recente sentenza emanata sull'argomento dal Consiglio di Stato, sentenza che si contrappone nettamente al precedente orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa di primo grado.

L'Alto Consesso, infatti, ha negato l'esistenza di una categoria a se stante di «familiari a carico», motivando tale asserzione con l'illogità di una disposizione che attribuisse a «persone che profughi non sono, in quanto nate dopo molto tempo dopo il rientro dei genitori in patria», il diritto a far valere il proprio status *sine die* e che al contempo, di converso, concedesse ai profughi un termine di quattro anni per la presentazione della domanda di riconoscimento della qualifica, così come previsto dall'art. 4 della legge n. 763/1981.

Il Ministero dell'interno, condividendo tale tesi, è giunto alla conclusione che solo «il formale riconoscimento della qualifica di profugo decretato dal prefetto legittimi l'interessato a richiedere i benefici di cui alla legge n. 763/1981» e ciò, evidentemente, a prescindere dal fatto che sia familiare a carico o profugo esso stesso.

Tutto ciò premesso e ritenendo che la circolare in oggetto debba essere armonizzata con l'interpretazione fornita dalle citate autorevoli fonti, si chiarisce che destinatario del baneficio di cui all'art. 33 della prefata legge è esclusivamente il giovane in possesso dell'attestazione prefettizia di profugo.

Devono quindi intendersi abrogate le disposizioni della circolare in questione incompatibili con il predetto criterio interpretativo.

Si precisa, infine, che restano salve le decisioni e i provvedimenti già adottati alla data di ricezione della presente circolare.

Il direttore generale della leva
DISTEFANO

96A4118

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CIRCOLARE 25 giugno 1996, n. 86/96.

Parziale modifica della circolare 24 aprile 1996, n. 58, in materia di contributi sul «Fondo per lo sviluppo» di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 236/1993.

A parziale modifica della circolare indicata in oggetto ed in considerazione dello stanziamento nella legge 28 dicembre 1995, n. 550, di risorse finanziarie per il cui utilizzo necessitano provvedimenti in corso di attuazione, il termine di presentazione delle domande per accedere al contributo a carico del «Fondo per lo sviluppo» di cui all'art. 1-*ter* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con legge 19 luglio 1993, n. 236, per le annualità 1996-97-98 è posticipato al 30 settembre 1996.

Si precisa che possono presentare una nuova istanza le società che hanno già inoltrato domanda entro il 5 luglio 1995.

Il Ministro: TREU

96A4107

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esclusione della casa di riposo «Regina Margherita» dalla soppressione e dal trasferimento al comune di Sassari

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 1996, registrato dalla Ragioneria centrale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 6 maggio 1996 al n. 553, è stato revocato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 novembre 1984 concernente la soppressione della Casa di riposo «Regina Margherita» di Sassari, che continua a sussistere come ente morale, assumendo la personalità giuridica di diritto privato.

96A4119

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 234, recante: «Provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti».

Il decreto-legge 29 aprile 1996, n. 234, recante: «Provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 101 del 2 maggio 1996.

96A4197

Mancata conversione del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 235, recante: «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità delle segreterie comunali e provinciali».

Il decreto-legge 29 aprile 1996, n. 235, recante: «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità delle segreterie comunali e provinciali» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 101 del 2 maggio 1996.

96A4198

Mancata conversione del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 236, recante: «Partecipazione italiana alla missione di pace in Bosnia».

Il decreto-legge 29 aprile 1996, n. 236, recante: «Partecipazione italiana alla missione di pace in Bosnia» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 101 del 2 maggio 1996.

96A4199

Mancata conversione del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 237, recante: «Differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali».

Il decreto-legge 29 aprile 1996, n. 237, recante: «Differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 101 del 2 maggio 1996.

96A4200

Mancata conversione del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 238, recante: «Disposizioni urgenti in materia di cooperazione allo sviluppo».

Il decreto-legge 29 aprile 1996, n. 238, recante: «Disposizioni urgenti in materia di cooperazione allo sviluppo» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 101 del 2 maggio 1996.

96A4201

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 1° luglio 1996

Dollaro USA	1534,57
ECU	1909,31
Marco tedesco	1007,60
Franco francese	297,92
Lira sterlina	2385,95
Fiorino olandese	898,46
Franco belga	48,957
Peseta spagnola	11,971
Corona danese	261,49
Lira irlandese	2454,24
Dracma greca	6,394
Escudo portoghese	9,794
Dollaro canadese	1124,89
Yen giapponese	13,995
Franco svizzero	1227,46
Scellino austriaco	143,16
Corona norvegese	236,11
Corona svedese	230,97
Marco finlandese	329,98
Dollaro australiano	1208,78

96A4202

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Contingenti comunitari di importazione per l'anno 1997 relativi a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese. (Comunicato n. 14 del 28 giugno 1996).

Si informano gli operatori che con regolamento (CE) n. 1169 del 18 giugno 1996 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. L 155 del 28 giugno sono state fissate le norme di gestione e ripartizione per il 1997 dei contingenti specificati in allegato.

Nello stesso allegato figurano le quote riservate agli importatori tradizionali, coloro cioè che nel 1994 hanno importato dalla Repubblica popolare cinese prodotti rientranti nello stesso contingente per il quale richiedono di partecipare nel 1997, e il quantitativo massimo che può essere richiesto dagli altri importatori.

Le domande di licenza di importazione vanno presentate dal 29 giugno 1996 e devono pervenire a questo Ministero - Direzione generale, Import-Export div. III - entro il 26 luglio 1996 (ore 15); se presentate via fax devono essere confermate entro il 30 luglio.

La commissione comunicherà successivamente i criteri quantitativi in base ai quali potranno essere rilasciate le licenze che avranno validità dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997.

Gli operatori tradizionali dovranno dichiarare il valore delle importazioni effettuate nel 1994 dei prodotti per i quali richiedono una licenza per l'anno 1997 ed allegare all'istanza copia della documentazione doganale relativa alla pregressa operatività dichiarata. Detta documentazione non dovrà essere presentata da quegli importatori che siano titolari di una licenza rilasciata per gli stessi prodotti in base ai regolamenti (CE) n. 2319/95 e n. 899/96.

Per quanto riguarda il contingente relativo ai giocattoli, gli operatori tradizionali che abbiano una pregressa operatività per più codici doganali compresi nel contingente stesso dovranno indicarla separatamente.

Si sottolinea, infine, che nelle domande dovrà figurare la seguente dichiarazione:

«Io sottoscritto certifico che le informazioni figuranti sulla presente domanda sono esatte e fornite in buona fede, che sono stabilito nella Comunità europea e che la presente domanda è l'unica presentata da me o a mio nome relativamente al contingente applicabile alle merci descritte nella presente domanda.

Mi impegno a restituire la licenza all'autorità competente per il rilascio entro dieci giorni lavorativi successivi alla data di scadenza».

ALLEGATO

Designazione delle merci	Codice SA/NC	Parte riservata agli importatori tradizionali	Q.tà max richiedibile da ogni operatore non tradizion.
Calzature codici SA/NC	ex 6402 99 (1)	33278759 paia	4.000 paia
	6403 51 6403 59	2375750 paia	4.000 paia
	ex 6403 91 (1) ex 6403 99 (1)	10302000 paia	4.000 paia
	ex 6404 11 (1)	15494463 paia	4.000 paia
	6404 19 10	27113059 paia	4.000 paia
Oggetti servizio tavola o cucina di porcellana	6911 10	38930 t	4 t
Oggetti servizio tavola o cucina di ceramica	6912 00	29453 t	4 t
Oggetti vetro per tavola ecc.	7013	13260 t	3 t
Giocattoli dei codici SA/NC	9503 41 9503 49 9503 90	845597306 ecu	90.000 ecu

(1) Escluse:

a) calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva, con suola non per iniezione, e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili.

b) calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 ecu al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

96A4135

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Pinerolese».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche e tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Pinerolese», ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo — ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale — il disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.

Le eventuali istanze e controdeduzioni avverso la proposta di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Pinerolese» e la suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di riconoscimento dei vini a denominazione di origine controllata «Pinerolese»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Pinerolese» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Pinerolese» è riservata ai vini rossi e rosati ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

Barbera, Bonarda, Nebbiolo, Neretto da soli o congiuntamente minimo 50%.

Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca rossa non aromatici autorizzati e raccomandati per la provincia di Torino fino ad un massimo del 50%.

La D.O.C. «Pinerolese» seguita da una delle specificazioni di cui appresso, e riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti aventi, rispettivamente, la seguente composizione:

Barbera:

per almeno l'85% Barbera, per il complessivo rimanente possono concorrere i vitigni raccomandati ed autorizzati per la provincia di Torino a bacca di colore analogo;

Bonarda:

per almeno l'85% Bonarda Piemontese, per il complessivo rimanente possono concorrere i vitigni raccomandati e autorizzati per la provincia di Torino a bacca di colore analogo;

Freisa:

per almeno l'85% Freisa, per il complessivo rimanente possono concorrere i vitigni raccomandati e autorizzati per la provincia di Torino a bacca di colore analogo;

Dolcetto:

per almeno l'85% Dolcetto, per il complessivo rimanente possono concorrere i vitigni raccomandati e autorizzati per la provincia di Torino a bacca di colore analogo;

Doux d'Henry:

per almeno l'85% Doux d'Henry, per il complessivo rimanente possono concorrere i vitigni raccomandati e autorizzati per la provincia di Torino a bacca di colore analogo;

La denominazione di origine «Pinerolese Ramie» è riservata al vino rosso ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi la seguente composizione:

Avana' 30% Averengo minimo 15%, Neretto minimo 20%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca di colore analogo non aromatici da soli o congiuntamente per un massimo del 35%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini di cui all'art. 2 comprende l'intero territorio dei comuni appresso indicati:

Provincia di Torino:

Angrogna;
Bibiana;
Bobbio Pellice;
Bricherasio;
Buriasco;
Campiglione Fenile;
Cantalupa;
Cavour;
Cumiana;
Frossasco;
Garzigliana;
Inverso Pinasca;
Luserna San Giovanni;
Lusernetta;
Macello;
Osasco;
Pinasca;
Pinerolo;
Perosa Argentina;
Pomaretto;
Porte;
Perrero;
Pramollo;
Prarostino;
Roletto;
Rorà;
San Germano Chisone;
San Pietro Val Lemina;
San Secondo di Pinerolo;
Torre Pellice;
Villar Pellice;
Villar Perosa.

Provincia di Cuneo:

Bagnolo;
Barge.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini atti ad essere designati con la denominazione di origine «Pinerolese» accompagnata dalla menzione tradizionale Ramie comprende l'intero territorio dei comuni di: Pomaretto, Perosa Argentina.

Fanno parte dell'albo vigneti del vino a DOC «Pinerolese» tipologie Rosso e Rosato i vigneti iscritti all'albo dei vini a DOC «Pinerolese» Barbera «Pinerolese» Freisa, «Pinerolese» Dolcetto, «Pinerolese» Bonarda, «Pinerolese» Doux d'Henry, «Pinerolese» Ramie.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali delle zone di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerare idonei i vigneti collinari di giacitura ed esposizione adatti o pedemontani e su grave. Sono esclusi i terreni umidi o non sufficientemente soleggiati.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura:

onde tener conto dell'autosterilità del vitigno Doux d'Henry, ai fini del computo di superficie iscritta all'albo, sarà considerata la superficie corrispondente alla effettiva presenza del vitigno stesso, nell'ambito della superficie vitata aziendale di riferimento.

Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 2 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione, devono essere rispettivamente le seguenti:

Vini	Resa uva tonn/Ha	Tit. alcolometrico vol. min. naturale
Pinerolese Rosso	9	9,5
Pinerolese Rosato	9	9,5
Pinerolese Barbera	8	10,00
Pinerolese Bonarda	8	10,00
Pinerolese Freisa	8	10,00
Pinerolese Dolcetto	8	10,00
Pinerolese Doux d'Henry	7	9,5
Pinerolese Ramie	7,5	9,5

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Pinerolese» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno delle province di Asti, Alessandria, Cuneo e Torino.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito deve essere superiore al 70%.

Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Art. 6.

I vini di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Pinerolese» rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: intenso, caratteristico, vinoso;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico comp. minimo: 10%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto: 20 per mille;

«Pinerolese» Rosato:

colore: rosato o rubino chiaro;
odore: delicato, gradevole, vinoso;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico comp. minimo: 10%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto: 17 per mille;

«Pinerolese» Barbera:

colore: rosso rubino carico;
odore: vinoso, intenso;
sapore: secco, fresco, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico comp. minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto: 20 per mille;

«Pinerolese» Bonarda:

colore: rosso rubino;
odore: vinoso caratteristico e intenso;
sapore: morbido e fresco;
titolo alcolometrico volumico comp. minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto: 20 per mille;

«Pinerolese» Freisa:

colore: rosso rubino intenso;
odore: caratteristico vinoso e intenso;
sapore: fresco, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico comp. minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto: 20 per mille;

«Pinerolese» Dolcetto:

colore: rosso rubino con riflessi violacei;
odore: delicato e vinoso;
sapore: secco, morbido e fresco;
titolo alcolometrico volumico comp. minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto: 20 per mille;

«Pinerolese» Doux d'Henry:

colore: rosato più o meno intenso;
odore: fresco, fruttato e gradevole;
sapore: morbido, armonioso, talvolta abboccato;
titolo alcolometrico volumico tot. minimo: 10%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto: 17 per mille;

«Pinerolese» Ramie:

colore: rosso più o meno intenso;
odore: caratteristico, fresco, delicato;
sapore: asciutto, armonioso;
titolo alcolometrico volumico comp.. minimo: 10%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto: 18 per mille;

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore, riserva, vecchio e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il compratore.

Per i vini di cui all'art. 2 la designazione «Pinerolese», dovrà essere immediatamente seguita dalla dicitura «denominazione di origine controllata» la quale dovrà precedere immediatamente in etichetta la specificazione relativa al vitigno.

Per i vini di cui all'art. 2 la specificazione del vitigno o altra specificazione dovrà essere riportata in etichetta con caratteri di uguale colore e dimensioni inferiori o uguali a quelli utilizzati per indicare la doc «Pinerolese».

I vini di cui all'art. 2 possono essere confezionati in contenitori di vetro con capacità non superiore ai 5 litri, di forma tradizionale. Nei recipienti di capacità di litri 0,750 è obbligatoria la chiusura con il tappo di sughero. La zona di imbottigliamento ricade nell'intero territorio del Piemonte.

96A4133

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Canavese».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche e tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Canavese», ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo — ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale — il disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.

Le eventuali istanze e controdeduzioni avverso la proposta di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Canavese» e la suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di riconoscimento dei vini a denominazione di origine controllata «Canavese»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Canavese» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione «Canavese» senza alcuna specificazione è riservata al vino bianco ottenuto da uve provenienti da vigneti composti al 100% dal vitigno Erbaluce. La denominazione di origine controllata «Canavese» senza alcuna specificazione è riservata ai vini rosso e rosato ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi la seguente composizione ampelografica: Nebbiolo, Barbera, Bonarda, Freisa, Neretto, da soli o congiuntamente minimo 60%. Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni non aromatici autorizzati o raccomandati per le province di Torino, Biella e Vercelli, fino ad un massimo del 50%.

La denominazione di origine controllata «Canavese» seguita da una delle specificazioni di cui appresso è riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti aventi, rispettivamente, la seguente composizione:

Nebbiolo:

per almeno l'85% Nebbiolo, per il complessivo rimanente possono concorrere i vitigni a bacca di colore analogo raccomandati o autorizzati per la provincia di Torino;

Barbera:

per almeno l'85% Barbera, per il complessivo rimanente possono concorrere i vitigni a bacca di colore analogo raccomandati o autorizzati per la provincia di Torino;

Fanno parte dell'albo dei vigneti a D.O.C. «Canavese» senza altra specificazione, i vigneti iscritti agli albi dei vini a D.O.C «Canavese» Nebbiolo, «Canavese» Barbera e «Caluso».

Fanno parte dell'albo dei vigneti a D.O.C. «Canavese» Nebbiolo i vigneti iscritti all'albo del vino a D.O.C. «Carema».

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini atti ad essere designati con la denominazione di origine controllata «Canavese» comprende l'intero territorio dei seguenti comuni della provincia di Torino:

Agliè;
Albiano d'Ivrea;
Alice Superiore;
Andrate;
Azeglio;
Bairo;
Baldissero canavese;
Balangero;
Banchette;
Barbania;
Barone;
Bollengo;
Borgiallo;
Borgofranco d'Ivrea;
Borgomasino;
Burolo;
Busano;
Cafasse;
Caluso;
Candia Canavese;
Caravino;
Carema;
Cascinette d'Ivrea;
Castellamonte;
Castelnuovo Nigra;
Chiaverano;
Chiesanuova;
Ciconio;
Cintano;
Colleretto Castelnuovo;
Colleretto Giacosa;
Corio;
Coassolo;
Cossano Canavese;
Cuceglio;
Cuorgnè;
Favria;
Feletto;
Fiorano Canavese;
Forno Canavese;
Front;
Germagnano;
Ivrea;
Lanzo Torinese;
Lessolo;
Levone;
Loranzè;
Lugnacco;
Lusigliè;
Maglione;
Mazzè;
Mercenasco;
Montalenghe;
Montaldo Dora;
Nomaglio;
Oglianico;
Orio Canavese;
Ozegna;
Palazzo Canavese;
Parella;
Pavone Canavese;
Pecco;
Perosa Canavese;
Pertusio;
Piverone;
Pont Canavese;
Prascorsano;
Pratiglione;
Quagliuzzo;
Quassolo;
Quincinetto;
Rivara;
Rivarolo Canavese;
Romano Canavese;
Salassa;
Salerano;
Samone;
San Carlo Canavese;
San Colombano Belmonte;
San Giorgio Canavese;
San Giusto Canavese;
San Martino Canavese;
San Ponso;
Scarmagno;
Settimo Rottaro;
Settimo Vittone;
Strambiello;
Strambino;
Tavagnasco;

Torre Canavese;
Valperga;
Vauda canavese;
Vestignè;
Vialfrè;
Vidracco;
Villareggia;
Vische;
Vistrorio.

E l'intero territorio dei seguenti comuni delle province di Biella e di Vercelli:

Alice Castello;
Cavaglià;
Dorzano;
Moncrivello (Vercelli);
Roppolo;
Salussola;
Viverone;
Zimone.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali delle zone di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerare idonei i vigneti collinari di giacitura ed esposizione adatti. Sono esclusi i terreni di fondovalle, umidi o non sufficientemente soleggiati.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e/o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso fino all'invaiatura per un massimo di due volte.

Le rese massime di uva ad ettaro in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 2 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

Vini	Resa uva tonn./Ha	Tit. alcolometrico vol. min. naturale
Canavese Rosso	1,1	10,00
Canavese Rosato	1,1	10,00
Canavese Bianco	1,2	9,5
Canavese Nebbiolo	1	10,50
Canavese Barbera	1,1	10,00

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona delimitata dall'art. 3. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Per i vini di cui all'art. 2 la resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%. Le eventuali eccedenze entro il limite del 5% non hanno diritto alla denominazione di origine «Canavese»; qualora le rese superino tale ultimo limite tutto il prodotto non ha diritto alla denominazione di origine controllata «Canavese».

Art. 6.

I vini di cui all'art. 2 all'atto dell'emissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Canavese» rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: intenso, caratteristico, vinoso;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alc. vol. comp. min. 10,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto: 19 per mille;

«Canavese» rosato:

colore: dal rosato al rubino chiaro;
odore: delicato, gradovole, vinoso;
sapore: asciutto-armonico;
tit. alc. vol. comp. min.: 10,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto: 17 per mille;

«Canavese» bianco:

colore: giallo paglierino;
odore: caratteristico, fruttato intenso, gradevole;
sapore: asciutto-armonico;
tit. alc. vol. comp. min.: 10,0%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto: 17 per mille;

«Canavese» Nebbiolo:

colore: rosso rubino o granato, talvolta riflessi aranciati;
odore: caratteristico, delicato, leggermente floreale;
sapore: secco asciutto di buon corpo, leggermente tannico;
tit. alc. vol. comp. min.: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto: 20 per mille;

«Canavese» barbera:

colore: rosso rubino più o meno intenso, talora con riflessi violacei;
odore: vinoso caratteristico, leggermente fruttato;
sapore: asciutto, armonico, di buon corpo;
tit. alc. vol. comp. min.: 10,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto: 20 per mille;

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore, riserva, vecchio e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

Per i vini di cui all'art. 2 le specificazioni dei vitigni Nebbiolo e Barbera dovranno essere riportati in etichetta con caratteri di dimensioni inferiori o uguali a quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine controllata «Canavese» e con lo stesso colore.

Nell'etichettatura dei vini di cui all'art 2 la denominazione «Canavese» immediatamente seguita dalla dizione «Denominazione di Origine Controllata» precede immediatamente la specificazione di vitigno.

Il vino a denominazione di origine controllata «Canavese» tipologia rosso può utilizzare in etichetta l'indicazione «novello» secondo la vigente normativa per i vini novelli.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino a D.O.C «Canavese», deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

I vini di cui all'art. 2, qualora confezionati in recipienti di capacità uguale o inferiore a 5 litri devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro di forma tradizionale dalle capacità previste dalle norme vigenti. Le bottiglie di capacità 0,750 litri debbono essere chiuse con tappo di sughero; per le altre capacità di cui sopra sono consentiti altri tipi di tappatura ad esclusione del tappo a corona.

Le operazioni di imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio della regione Piemonte.

96A4134

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano TELDANE-D

Estratto del decreto A.I.C. n. 302/1996

Specialità medicinale: «TELDANE-D» (terfenadina/pseudoefedrina) nella forma e confezione: astucci di 20 compresse in blister con le condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Gruppo Lepetit S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Lainate (Milano), via R. Lepetit, 8, codice fiscale 00795960152.

Produttore: la produzione, è effettuata dalla società Marion Merrel Dow Inc., nello stabilimento sito in 2110 E. Galbraith Road - Cincinnati (Ohio) - U.S.A. I controlli e il confezionamento sono effettuati dalla società Marion Merrel Dow S.A. nello stabilimento sito in Boulevard de Champaret - 38317-Bourgoin-Jallieu (Francia): A norma dell'art. 6, comma 3 del D.Leg.vo n. 178/91 ogni lotto potrà essere importato solo se accompagnato dall'attestazione di quest'ultima società.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C., classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993:

20 compresse in blister per uso orale;

n. A.I.C. 028895011 (in base 10) 0VKTT3 (in base 32);

classe: «C».

Composizione: una compressa da mg. 890 contiene:

principi attivi: terfenadina mg. 60; pseudoefedrina cloridrato mg.120;

eccipienti: cellulosa microcristallina; amido di mais; calcio carbonato; polisorbato 80; sodio amido glicolato; magnesio stearato; lattosio; idrossipropilmetilcellulosa; silice amorfa; sodio laurilsolfato; zinco stearato; opadry white (titanio biossido, idrossipropilmetilcellulosa, polietilenglicol 400, polisorbato 80); opadry clear (idrossipropilmetilcellulosa, polietilenglicol 400, polietilenglicol 6000) nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: riniti e rino-congiuntiviti allergiche, particolarmente quando si richiede una azione decongestionante per il trattamento dei sintomi associati (congestione nasale, rinorrea, prurito, starnutazione, lacrimazione).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A4075

Trasferimento di titolarità di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto n. 586/1996 del 5 giugno 1996

Specialità: BUSPAR:

A.I.C. n. 026454037: 15 compresse 10 mg;

A.I.C. n. 026454013: 30 compresse 5 mg.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio intestate alla società: Bristol Myers Squibb S.p.a., via del Murillo km 2,800 - 04010 Roma, codice fiscale n. 00082130592, sono ora trasferite alla società Mead Johnson S.p.a., via Paolo di Dono, 73 - 00143 Roma, codice fiscale 08489130586.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 587/1996 del 5 giugno 1996

Specialità: SOPULMIN:

A.I.C. n. 025533151: sciroppo 200 ml;

A.I.C. n. 025533163: 60 bustine 300 mg;

A.I.C. n. 025533175: AD 10 supposte;

A.I.C. n. 025533187: BB 10 supposte;

A.I.C. n. 025533199: lattanti 10 supposte;

A.I.C. n. 025533201: IM AD 10 fiale, 60 mg, 4 ml;

A.I.C. n. 025533213: aerosol 10 fiale, 3 ml.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio intestate alla società: Select Pharma S.r.l., è ora trasferita alla società La Farmochimica italiana S.r.l., con sede in Milano, via De Amicis, 61, codice fiscale 09098120158.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 588/1996 del 5 giugno 1996

Specialità: CABERMOX.

La specialità è ora denominata HELIMOX:

A.I.C. n. 024537110: 12 compresse 1 g.

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio intestate alla società Farmaceutici Caber S.p.a., via Cavour, 11 - 44022 Comacchio, codice fiscale 00964710388 è trasferita alla società Stabilimenti Chimici dell'Adda S.p.a., via G. Ripamonti, 89 - 20139 Milano, codice fiscale n. 03296950151.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 589/1996 del 5 giugno 1996

Specialità: EPARINGER.

La specialità è ora denominata EPARIPLUS:

A.I.C. n. 029458015: 10 fiale sir. 0,5 ml 12500 UI.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio intestate alla società Istituto farmaco biologico Ripari Gero S.p.a., via Montarioso, 11 - 53035 Monteriggioni, codice fiscale 00050260520 è trasferita alla società Master Pharma S.r.l., via S. Leonardo, 96 - 43100 Parma, codice fiscale n. 00959190349.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 590/1996 del 5 giugno 1996

Specialità: BROMOCRIPTINA POLI.

La specialità è ora denominata BROMOCRIPTINA DOROM:

A.I.C. n. 029068032: 40 capsule 10 mg;

A.I.C. n. 029068020: 60 capsule 5 mg;

A.I.C. n. 029068018: 30 compresse 2,5 mg.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio intestate alla società Poli industria chimica S.p.a., piazza Agrippa, 1 - 20141 Milano, codice fiscale 00746490150 è trasferita alla società Dorom S.r.l., piazza Agrippa, 1 - 20141 Milano, codice fiscale n. 09300200152.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 591/1996 del 5 giugno 1996

Specialità: FORGRIP:

A.I.C. n. 027572027: 8 compresse;

A.I.C. n. 027572015: 8 bustine granulato.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio intestate alla società: Edmond Pharma S.r.l., via dei Giovi, 131 - 20037 Paderno Dugnano, codice fiscale n. 00804270155, sono ora trasferite alla società Procter & Gamble Italia S.p.a., viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma, codice fiscale 00439220583.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 592/1996 del 5 giugno 1996

Specialità: UROSETIC:

A.I.C. n. 024970028: 20 capsule 400 mg.

Specialità: IPOLAB:

A.I.C. n. 024981058: 50 compresse 400 mg;

A.I.C. n. 024981045: 50 compresse 200 mg.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio intestate alla società: Leben's S.r.l., via Rovigo, 1 - 00161 Roma, codice fiscale n. 03698131004, sono ora trasferite alla società Finmedical S.r.l., vicolo Bacchettoni - 51100 Pistoia, codice fiscale 01056750472.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 593/1996 del 5 giugno 1996

Specialità: LISIOFER:

A.I.C. n. 018901037: 10 contenitori monodose 8 ml.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio intestate alla società: Biotekfarma BKF S.r.l., via Tre Cannelle, 12 - 00040 Pomezia, codice fiscale n. 06603310589, sono ora trasferite alla società Kemifar S.r.l., via Cavour, 9/11, - 26013 Crema, codice fiscale 04149040158.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 594/1996 del 5 giugno 1996

Specialità: LAMPOSPORIN:

A.I.C. n. 024308025: 1 flacone 500 mg + 1 fiala;

A.I.C. n. 024308049: IM 1 flacone 1 g + 1 f. solv. 4 ml.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio intestate alla società: Leben's S.r.l., è ora trasferita alla società Prospa Italia S.r.l., con sede in Assago (Milano) - Palazzo E2/Milanofiori, 31, codice fiscale 11049220152.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 595/1996 del 5 giugno 1996

Specialità: ARTROXEN:

A.I.C. n. 024505087: gel 50 g. 10%;

A.I.C. n. 024505075: 30 compresse 500 mg;

A.I.C. n. 024505063: 10 supposte 500 mg.

Specialità: SILMAR:

A.I.C. n. 027171026: 30 capsule 200 mg;

A.I.C. n. 027171014: 30 bustine 200 mg.

Specialità: SULDEX:

A.I.C. n. 027188022: IM 10 fiale 300 ULS;

A.I.C. n. 027188010: 50 capsule 150 ULS.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio intestate alla società: Leben's S.r.l., via Rovigo, 1 - 00161 Roma, codice fiscale n. 03698131004, sono ora trasferite alla società Errekappa Euroterapici S.p.a., via Ciro Menotti, 1/A - 20129 Milano, codice fiscale 09674060158.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 596/1996 del 5 giugno 1996

Specialità: ERYFER:

A.I.C. n. 023452016: 40 capsule.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio intestate alla società: Hoechst Ag - Frankfurt Am Main, sono ora trasferite alla società Camillo Corvi S.p.a., viale Gran Sasso, 18 - 20131 Milano, codice fiscale 09776510159.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 597/1996 del 5 giugno 1996

Specialità: FENGEL:

A.I.C. n. 025633013: gel 30 g.

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio intestate alla società: Zyma S.p.a, con sede in Saronno (Varese), corso Italia, 13, codice fiscale 00687350124, è ora trasferita alla società Zyma S.A. 1260 Nyon-Canton Vaud (Svizzera) e sostituita con il codice A.I.C. e denominazione di specialità di seguito riportata:

Specialità: FENISTIL:

A.I.C. n. 020124121: gel 30 g.

Base 32: 0M64GT.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 609/1996 del 7 giugno 1996

Specialità: REPARIL:

A.I.C. n. 020762023: mite 40 confetti 20 mg;

A.I.C. n. 020762035: 30 confetti 40 mg;

A.I.C. n. 020762047: ad 3 f liof. 5 mg + 3 f 5 ml.

Specialità: REPARIL GEL:

A.I.C. n. 022283016: est 40 g;

A.I.C. n. 022283030: 2% uso est 40 g.

Specialità: RECTOREPARIL:

A.I.C. n. 023470053: 10 supposte;

A.I.C. n. 023470065: pomata 40 g.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio intestate alla società: Ist. Biochimico Ital. Giovanni Lorenzini S.p.a., con sede in via G. Ripamonti, 332/4, Milano, sono ora trasferite alla società Madaus A.G., Ostemerheimer Strasse, 198, Koln (Germania), rappresentata in Italia dalla Naturwaren Madaus S.r.l.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 610/1996 del 7 giugno 1996

Specialità: CAFERGOT:

A.I.C. n. 008701031: 5 supposte;

A.I.C. n. 008701017: 20 confetti.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio intestate alla società: Sandoz Wander Pharma A.G., Sudbahnhofstrasse n. 14D, Berna, sono ora trasferite alla società Sandoz prodotti farmaceutici S.p.a., via Arconati, 1 - 20135 Milano, codice fiscale 07195130153.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 611/1996 del 7 giugno 1996

Specialità: Albumina umana BEHRINGWERKE:

A.I.C. n. 011544018: 20% 1 flacone 10 ml;

A.I.C. n. 011544020: 20% 1 flacone 50 ml., con variazione della denominazione in: Albumina umana CENTEON.

Specialità: BEHRIGAMMA:

A.I.C. n. 008670010: 1 fiala 2 ml;

A.I.C. n. 008670046: 1 fiala 5 ml.

Specialità: GAMMA TET P:
A.I.C. n. 022635041: 1 fiala, 1 ml 250 UI;
A.I.C. n. 022635054: 1 fiala, 2 ml 500 UI.
Specialità: GAMMA VENIN P:
A.I.C. n. 021177050: IV flac. liof. 5 g + 1 f. solv.;
A.I.C. n. 021177062: IV flac. liof. 500 mg + 1 f. solv;
A.I.C. n. 021177074: IV flac. liof. 2,5 g + 1 f. solv.
Specialità: HAEMATE P:
A.I.C. n. 026600015: fl. liof. 250 UI + f. solv. + set;
A.I.C. n. 026600027: fl. liof. 500 UI + f. solv. + set;
A.I.C. n. 026600039: fl. liof. 1000 UI + f. solv. + set.
Specialità: KYBERNIN P:
A.I.C. n. 025766015: 1 flac. 500 UI + 1 fiala 10 ml;
A.I.C. n. 025766027: 1 fl. 1000 UI + 1 fl. 20 ml + set.
Specialità: RHESOGAMMA:
A.I.C. n. 021976016: 1 f 2 ml 0,2 mg;
A.I.C. n. 021976028: 1 f 3 ml 0,3 mg.
Specialità: VENIMMUN:
A.I.C. n. 025297019: IV 1 fl. liof. 0,5 g + 1 f. 10 ml;
A.I.C. n. 025297021: flebo fl. liof. 2,5 g + f 50 ml;
A.I.C. n. 025297033: flebo fl. liof. 5 g + f 100 ml;
A.I.C. n. 025297045: flebo fl. liof. 10 g + f 200 ml.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio intestate alla società: Behringwerke AG, con sede in Marburg/Lahn (Germania), sono ora trasferite alla società Centeon Pharma G.m.b.H., Marburg (Germania), rappresentata in Italia dalla Centeon S.p.a.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A4124

Medicinali veterinari non sottoposti all'obbligo di vendita dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria

Il Ministero della Sanità comunica a tutti gli interessati che con specifiche note ministeriali le aziende sotto elencate sono state autorizzate per i relativi prodotti a modificare gli stampati illustrativi ed il materiale di confezionamento inserendo la dicitura: «La vendita non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria». Pertanto il regime di dispensazione di tali prodotti deve intendersi modificato in tal senso.

Ditta: Acme S.r.l.:
prodotto: FLUIMUCIL VETE - polvere orale bustine.

Ditta Agrilife S.r.l.:
prodotto: DIATHYVET - compresse, DIATHYVET - fiale.

Ditta: Angelini Francesco - A.C.R.A.F. S.p.a.:
prodotto: SOLUZIONE ANTITOSSICA 33% - flacone 500 ml; TANTUM EQUIGEL - tubo da 100 g, barattolo 500-1000 g.

Ditta: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a.:
prodotto: CANAURAL gocce auricolari - flacone 15 ml; FINALGON linimento - flacone 100 ml.

Ditta: Intervet Italia S.r.l.:
prodotto: OTICURE sospensione otologica - flacone 15 ml.

Ditta: Pfizer Italiana S.p.a.:
prodotto: TERRAMICINA spray - bomboletta 200 g.

Ditta: Schering-Plough S.p.a.:
prodotto: LOTAGEN gel - tubo 20 - 200 g.

Ditta: Serovet S.p.a.:
prodotto: DERMOVET soluzione dermatologica: flacone 50 - 100 ml; ELMIVET compresse; ELMIVET gocce: flacone 20 - 50 ml; OTOVET soluzione otologica - flacone 10 - 20 ml.

Ditta: Vetem S.p.a.:
prodotto: ADISOLE ADE gocce - flacone 50 ml; FLUBENOL pasta - siringa 7,5 ml; IMAVEROL soluzione dermatologica - flacone 100 ml; KILAN CG - compresse 100 mg.

96A4123

PROVINCIA DI ANCONA

Variante al piano regolatore generale del comune di Fabriano

Il consiglio provinciale di Ancona con deliberazione n. 225 del 16 novembre 1994 (visto del comitato controllo regione Marche n. 2830 del 13 dicembre 1994) ha stabilito di approvare la variante al piano regolatore generale del comune di Fabriano per la costruzione del parcheggio tra via F. Filzi e mercato coperto con le prescrizioni indicate in narrativa alla stessa deliberazione.

96A4125

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRÀNO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S G C ESSEGICI S a s
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENÒRITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Piazza V. E Orlando, 15/19
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA [illegible]I LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S n c
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I P Z S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma. versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari
- annuale . . . . L. 385.000
- semestrale . . . . L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale
- annuale . . . . L. 72.500
- semestrale . . . . L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee
- annuale . . . . L. 215.000
- semestrale . . . . L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 72.000
- semestrale . . . . L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni.
- annuale . . . . L. 215.500
- semestrale . . . . L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali.
- annuale . . . . L. 742.000
- semestrale . . . . L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 5 3 0 9 6 *

L. 1.400